



Regione Toscana

Seduta n. 268/PS/VAS del 26.05.2023
Determinazione n. 3/AC/2023

NURV
(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA)

Fase Preliminare di VAS

Proponente: Direzione Ambiente ed Energia – Settore servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico

Autorità Procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: NURV della Regione Toscana

Contributo di fase preliminare di VAS

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- la Direttiva 2001/42CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge regionale 10/2010 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

premesse che

- Il PRQA, in base alla LR n. 9 dell'11 marzo 2010, recante "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente", si configura come strumento di programmazione intersettoriale per la tutela della qualità dell'aria ambiente e per la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, nonché come atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 11 della l.r. 65/2014 "Norme per il governo del territorio";
- il PRQA rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 5 comma 2 della LR 10/10 e pertanto è assoggettato a VAS;
- il Proponente è individuato nel Settore regionale Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico;
- con nota prot. 0159089 del 23.03.2023 il Proponente Settore regionale Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico ha trasmesso al NURV, ai soggetti con competenza ambientale e alle Direzioni regionali interessate, il Documento Preliminare (DP) di VAS ai fini delle consultazioni di cui all'art. 23 della LR 10/10, fissando il termine per conclusione delle consultazioni nel 12.05.2023;
- con nota prot. 0161578 del 30.03.2023 il vice presidente del NURV ha avviato il procedimento semplificato, previsto dall'art. 10 del regolamento interno, mettendo a disposizione dei componenti del NURV il Documento Preliminare di VAS e l'Allegato A - Documento di avvio del procedimento, ed ha fissato la scadenza del 18.05.2023 per eventuali osservazioni ai fini del perfezionamento dell'istruttoria da approvare in sede di NURV entro 45 giorni dalla comunicazione del Proponente. Il vice presidente del NURV ha inoltre comunicato ai componenti la data del 24/05/2023 per il deposito in Area Riservata e il 26/05/2023 per l'approvazione della Determina;
- la determina è firmata digitalmente dalla Presidente del NURV ai sensi dell'art.5 co.2 del Regolamento interno del NURV approvato con DGR 478/2021;
- sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi:
 1. Comune di Piombino - ns. prot. 0188241 del 18/04/2023;
 2. Settore Tutela della Natura e del Mare - ns. prot. 0192471 del 20/04/2023;
 3. Regione Umbria – ns. prot. 0217457 del 10/05/2023;
 4. Settore Programmazione Grandi Infrastrutture – ns. prot. 0221557 del 11/05/2023;
 5. Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici – ns. prot. 0223597 del 12/05/2023;
 6. Direzione Mobilità infrastrutture e trasporto pubblico locale – ns. prot. 0228025 del 16/05/2023;
 7. Autorità Idrica Toscana – ns. prot. 0229174 del 17/05/2023;
 8. Consorzio 6 Toscana Sud inviato dal Settore servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico con nota prot. 0182048 del 14/04/2023;
 9. Comune di Collesalveti inviato dal Settore servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico con nota prot. 0192741 del 21/04/2023 ;
 10. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale inviato dal Settore servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico con nota prot. 0216777 del 09/05/2023;
 11. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di porto di Marina di Carrara inviato dal Settore servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico con nota prot. 0223754 del 15/05/2023;

12. Azienda USL Toscana Centro inviato dal Settore servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico con nota prot. 0229987 del 17/05/2023;
13. Azienda USL Toscana Sud Est inviato dal Settore servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico con nota prot. 0230838 del 18/05/2023;
14. Azienda USL Toscana Nord Ovest inviato dal Settore servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico con nota prot. 0230915 del 18/05/2023;
15. ARPAT – ns. prot. 0233129 del 19/05/2023.

- non sono pervenuti contributi dai seguenti componenti del NURV:

- Settore Programmazione e Finanza Locale
- Settore Transizione Ecologica
- Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio
- Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali
- Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
- Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR

esaminati

i documenti trasmessi dal proponente:

1. Documento Preliminare (DP) di VAS di cui all'art.23 della LR 10/10
2. DGR n. 262 del 13.03.2023 di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art.17 della LR 65/14, Allegato A Documento di avvio del procedimento

Le osservazioni e i contributi pervenuti dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1	Comune di Piombino	<p>Il NTV (Nucleo di Valutazione per la VIA, la VAS e la Vinca) valuta la documentazione inviata dalla Regione Toscana, prende atto che la relazione del documento preliminare di VAS è stata effettuata ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 10/2010.</p> <p>Prende atto che il Piano, sebbene definisca le azioni attraverso cui intende raggiungere gli obiettivi prefissati, ha carattere generale.</p> <p>Ritiene condivisibili gli obiettivi ed i propositi di tale programma e non ha in questa fase particolari osservazioni e considerazioni da segnalare.</p>
2	Settore Tutela della Natura e del Mare	<p>Il Settore richiama i contenuti del Documento preliminare, redatto ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, gli obiettivi generali del Piano vigente ed le diverse componenti ambientali che saranno oggetto di approfondimento nel Rapporto ambientale.</p> <p>In riferimento al quadro sinottico delle componenti ambientali, generali e specifiche per la valutazione del Piano, rileva che non è riportata riguardo alla componente “<i>Biodiversità, flora e fauna</i>”, alcuna declinazione in componenti specifiche, così come per le componenti “<i>patrimonio culturale, paesaggio beni materiali</i>” e “<i>popolazione</i>”. Analogo approccio valutativo potrà essere adottato con riferimento alle “<i>aree di particolare rilevanza ambientale</i>”, tenendo presente che il Piano non prevede specifiche ipotesi localizzative degli interventi.</p> <p>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</p> <p>Preso atto che gli interventi individuati dalle azioni del Piano non sono localizzati, eventuali interventi specifici, laddove previsto per legge, saranno singolarmente sottoposti a Valutazione di Incidenza e monitorati, così come anche gli strumenti pianificatori nei quali sono previsti.</p> <p>In tal senso, anche il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali progettato nell'ambito del Rapporto ambientale può rappresentare un riferimento per gli strumenti con cui saranno attuate le azioni del Piano, che, a loro volta, potranno declinare nei propri sistemi di monitoraggio gli indicatori adattandoli alle caratteristiche degli interventi e dei contesti in cui si attuano.</p> <p>In riferimento alla redazione del Rapporto ambientale si evidenzia inoltre l'opportunità, ai fini della tutela dell'ambiente naturale, di inserire nel Rapporto Piano, tra le “<i>aree di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale</i>”, anche un approfondimento in merito alle aree con valenza ecologica di collegamento appartenenti alla Rete ecologica regionale (elementi strutturali e funzionali) di connessione tra i diversi siti, riconosciuta nel PIT/PPR (Invariante II). Queste ultime, svolgono infatti funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità. Tali aree, ai sensi dell'art. 75 della L.R.</p>

30/2015, sono individuate e disciplinate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla L.R. 65/2014, nel rispetto delle previsioni del PIT/PPR che ne definisce gli indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale e garantire la continuità fisico territoriale ed ecologico funzionale fra gli elementi naturali e la connettività tra popolazioni di specie animali e vegetali.

Riguardo alle azioni del Piano, si ritiene che la Valutazione di incidenza possa costituire l'occasione per indirizzare le azioni previste verso la massimizzazione della sostenibilità ambientale, in particolare di quelle ricadenti all'interno e in prossimità dei siti della rete Natura 2000; quindi, al fine di integrare nel Piano anche le considerazioni relative ai possibili effetti sui siti della rete Natura 2000, si invita il proponente ad illustrare, nell'ambito della valutazione di incidenza, le possibili interferenze derivanti dall'attuazione delle azioni del Piano sui siti della rete Natura 2000 proponendo criteri di attuazione e misure di mitigazione dei suddetti impatti, in ordine alla tutela delle stesse aree. Potranno inoltre essere fornite indicazioni, per le successive fasi attuative, volte a valutare in modo più particolareggiato l'analisi degli eventuali impatti sulle matrici ambientali ed ecosistemiche e ad adottare tutte le mitigazioni e compensazioni possibili.

In riferimento alla redazione del documento di Screening, oltre ad indicare quale riferimento metodologico le *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza* (2019), si sottolinea la necessità di approfondire le potenziali interferenze ambientali indotte dalle azioni del Piano a partire dalla situazione in essere rispetto ai siti della rete Natura 2000, alle Aree protette e agli elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica regionale individuata nel PIT/PPR.

Lo Screening di incidenza dovrà accertare se il Piano possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici, adeguando i contenuti e il livello di dettaglio almeno al livello territoriale del Piano oggetto di valutazione ambientale; il documento di Screening dovrà quindi contenere tutti gli elementi utili ad individuare e valutare i possibili impatti che gli interventi previsti dal Piano potrebbero avere sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti della rete Natura 2000.

In ultimo, considerato quanto sopra e al fine di fornire tutti gli elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo del PRQA, in merito alla componente ambientale "Biodiversità, flora e fauna" si segnalano, per quanto di competenza, i seguenti riferimenti normativi e regolamentari da considerare anche ai fini della redazione del Rapporto ambientale e dello Screening di incidenza:

- la L.R. 19.03.2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale", che costituisce riferimento per la tutela del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e disciplina, tra gli altri, aspetti inerenti le Riserve Naturali regionali oltre che i Siti della Rete Natura 2000 e le Aree di collegamento ecologico;

- i Regolamenti delle Riserve Naturali regionali e gli eventuali Piani di Gestione;

- i Formulari dei siti Natura 2000 interessati. Con D.M. 24/05/2016 e D.M. 22/12/2016, 134 siti toscani precedentemente individuati come SIC sono stati designati definitivamente come ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Rispetto a tali siti sono attualmente vigenti i divieti, gli obblighi, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui alle D.G.R. 644/2004, D.G.R. 454/2008 e D.G.R. 1223/2015, oltre che i criteri minimi di cui all'art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2007;

- I Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000;

- il Piano di Tutela delle Acque ed i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti interessati, che forniscono obiettivi e misure per il raggiungimento di uno stato ecologico "buono" dei diversi corpi idrici presenti nel comprensorio, presupposto fondamentale per la conservazione degli elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale tutelato dalla l.r. 30/2015.

Si precisa che riguardo ai siti di interesse regionale ("sir"), fino all'istituzione delle eventuali aree protette, restano valide le misure di conservazione attualmente vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 116, comma 4, della L.R. 30/2015 e pertanto continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla medesima legge.

La normativa citata è consultabile e scaricabile dal sito (<http://www.regione.toscana.it/-/nulla-ostae-valutazioni-di-incidenza-ambientale> e <http://www.regione.toscana.it/-/sistema-regionale-delle-aree-naturaliprotette>), mentre per il reperimento dei dati relativi alle componenti sopra menzionate, si segnalano:

- il portale regionale "Geoscopio", dove sono consultabili dati cartografici sulle aree protette, sui Siti Natura 2000, sui geositi e sugli alberi monumentali, oltre ai dati relativi a segnalazioni di habitat, fitocenosi e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico (il database Re.Na.To. - Biomart e il progetto HASCITU (HABitat in the Site of Community Importance in Tuscany – D.G.R. n. 505 del 17/05/2018), finalizzato all'individuazione cartografica degli habitat di interesse comunitario all'interno dei siti della Rete Natura 2000;

- il PIT con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PIT/PPR) e in particolare, la "Carta della Rete ecologica" (consultabile nel portale regionale "Geoscopio"), l'Abaco delle Invarianti (Invariante II "I caratteri ecosistemici del paesaggio") e le schede di Ambito che delineano criticità ed indirizzi generali per gli elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica regionale, consultabili e scaricabili dal sito (<http://www.regione.toscana.it/-/piano-diindirizzoterritoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico>).

In ultimo, si segnala l'opportunità di citare, tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati nel Documento preliminare, riferibili al contesto europeo e internazionale (par. 3.6.3), anche la "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Ripartire la natura nella nostra vita" (COM(2020)380). Analogamente, nell'analisi di coerenza del Piano con altri piani e programmi regionali, si suggerisce di indicare la Strategia regionale per la biodiversità contenuta nel PAER.

3 REGIONE UMBRIA

La Regione Umbria, con riferimento al processo di VAS relativo al "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)" della regione Toscana, comunica che non ha rilevato criticità circa i contenuti del Piano Stesso.

Per opportuna conoscenza allega i contributi trasmessi dal:

- Servizio regionale Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo;

		<p>- Servizio regionale Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria; - Servizio regionale Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.</p> <p>Il Servizio regionale Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria fa presente che qualora le previsioni di Piano dovessero interessare Siti Natura 2000 umbri o in qualche modo dovessero andare ad incidere su specie ed habitat per quali tali siti sono individuati, si renderà necessario attivare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale al fine di verificare che non ci siano interferenze su tali siti.</p> <p>Il parere della Sezione Urbanistica auspica che, rispetto agli obiettivi e alle azioni individuate dal PRQA, possa essere valutata la possibilità di individuare nel Rapporto Ambientale azioni condivise sui territori di confine qualora siano presenti situazioni di criticità o qualora siano presenti ambiti di valenza strategica regionale.</p> <p>Il parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale nell'ottica di salvaguardare i cosiddetti <i>paesaggi transregionali</i>, chiede di approfondire la coerenza della pianificazione paesaggistica della Regione Toscana e con i documenti del piano paesaggistico umbro che trattano i paesaggi <i>transregionali</i>.</p> <p>Nel caso del PRQA assume estrema importanza la prefigurazione di scenari condivisi di rischio, tesi a evidenziare e al tempo stesso a scongiurare un trattamento disattento rispetto ai valori dei paesaggi di confine.</p>
4	Settore Programmazione Grandi Infrastrutture	<p>Il settore non rileva osservazioni da portare in contributo rispetto a quanto espresso nel Documento Preliminare. Ritiene necessario specificare che siano garantiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale alle norme di settore di tutte le infrastrutture per garantirne la corretta conservazione in termini di funzionalità e durevolezza nonché la sicurezza della circolazione e consentire l'ottemperanza agli adempimenti di legge.</p> <p>Ricorda infine le competenze degli enti gestori per le strade e reti (regionali, statali e in concessione alla Toscana) e della rete ferroviaria, rimandando al parere di tali enti per gli ulteriori aspetti di competenza.</p>
5	Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici	<p>Il Settore segnala che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al capitolo 1. Inquadramento legislativo, paragrafo 1.2 Quadro programmatico, viene citato il Programma di sviluppo rurale 2014/2022 che oggi risulta sostituito dal Piano Strategico della PAC (cd PSP) 2023/2027. 2) nel paragrafo 2.4 Misure aggiuntive introdotte dall'Accordo di programma con il Ministero è prevista anche <i>'l'erogazione di finanziamenti ai Comuni delle aree di superamento per la messa a dimora di specie arboree per la riduzione dell'inquinamento atmosferico'</i>. Sarebbe auspicabile che il finanziamento coprisse non solo la messa a dimora di specie arboree ma anche la necessaria manutenzione; 3) a pagina 26 del documento viene riportato <i>'Per quanto riguarda il settore agricolo, mentre dovrà essere mantenuto l'impegno a promuovere buone pratiche per il contenimento delle emissioni di ammoniaca dal settore zootecnico, dovranno essere attivate azioni, in collaborazione con le associazioni agricole ed in modo coordinato con le iniziative nazionali, per la riduzione di materiale particolato fine prodotto con la pratica agricola degli abbruciamenti all'aperto di scarti vegetali, potature, ecc., anche al fine della valorizzazione energetici della biomassa stessa.'</i> <p>Si suggerisce di associare il concetto di valorizzazione energetica della biomassa all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con classe di prestazione emissiva superiore alla 3 stelle di cui al D.M. n. 186/2017 introdotto nel 2021 in coerenza con quanto riportato a pagina 12 del documento preliminare.</p> <p>Per quanto riguarda la promozione di buone pratiche per il contenimento delle emissioni di ammoniaca dalla zootecnia si ritiene opportuno evidenziare come l'applicazione delle norme previste dal Programma di Azione regionale obbligatorio nelle ZVN, di cui al DPGR 46R/2008 e ss.mm.ii., per il contenimento dell'inquinamento delle acque da nitrati di origine agricola, in particolare quelle relative alle tecniche di stoccaggio e alle modalità di gestione degli effluenti di allevamento, determinano nelle zone vulnerabili l'adozione di pratiche che già favoriscono anche il contenimento delle emissioni di ammoniaca dal settore zootecnico.</p> <p>Inoltre è opportuno segnalare come, in continuità a quanto avvenuto con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, l'applicazione del Piano Strategico della Pac – PSP 2023-2027 potrà incentivare una serie di interventi relativi al miglioramento delle pratiche della fertilizzazione azotata, sia con concimi minerali che organici, e alla gestione degli allevamenti, che direttamente e indirettamente esercitano un'azione positiva anche sul contenimento delle emissioni di ammoniaca nel settore agricolo.</p> <p>Gli adempimenti previsti dal Reg 46/R e gli interventi programmati dal PSP 2023-2027 sopra descritti rappresentano attività concrete, in atto o programmate, che testimoniano il percorso intrapreso da parte del settore agricolo per una gestione sostenibile delle pratiche agricole, anche per il contenimento delle emissioni di ammoniaca dal settore zootecnico, che risultano a nostro avviso più qualificanti rispetto a quanto genericamente riportato in proposito nel Piano in esame: <i>"dovranno essere attivate azioni, in collaborazione con le associazioni agricole ed in modo coordinato con le iniziative nazionali"</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4) A proposito del paragrafo 3.6.2.2 Le aree di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale, sotto paragrafo "Aree sensibili e zone vulnerabili ai nitrati", si rileva: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>"Nelle aree sensibili non sono obbligati programmi d'azioni tesi a ridurre l'apporto di sostanze inquinanti da parte dell'agricoltura così come avviene per le aziende ricadenti in zone vulnerabili. Questo non toglie che la Regione possa favorire, attraverso la costruzione di apposite misure agroambientali o, mediante l'attribuzione di punteggi premianti all'interno delle procedure di selezione</i>

		<p>per accedere ai finanziamenti, le aziende localizzate in aree sensibili.” Si ritiene non pertinente il collegamento tra agricoltura e problematiche delle aree sensibili. Si ritiene più appropriato evidenziare come diverse misure del PSR 2014-2022 (sia misure agroambientali a superficie che investimenti) hanno previsto nell’ambito dei criteri di selezione punteggi premianti per le aziende agricole ricomprese in Zone Vulnerabili ai Nitrati. Analoghe disposizioni saranno previste per gli interventi del PSP 2023-2027.</p> <p>b) “Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono anch’esse disciplinate dal D.Lgs. 152 del 1999 (derivante dal recepimento della direttiva nitrati 91/676/CEE)”. Si propone di cancellare la precedente frase (riferimento al 152/99), vista anche la presenza della frase successiva “In ottemperanza al disposto zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)”.</p> <p>c) all’elenco delle ZVN riportato vanno aggiunte tre ZVN perimetrate nel 2021: - Zona vulnerabile del Lago di Chiusi (Delibera del Consiglio Regionale n. 1/2020) - Zona vulnerabile dell’Invaso di Santa Luce (Delibera del Consiglio Regionale n. 1/2020) - Zona vulnerabile delle Vulcaniti di Pitigliano (Delibera del Consiglio Regionale n. 1/2020)</p> <p>d) Si ritiene opportuna una riformulazione della seguente frase: “La definizione delle Zone vulnerabili viene effettuata predisponendo un campionamento teso a verificare il rispetto della soglia ammissibile 50 mg/L (espressi come NO-3) di nitrati presenti nelle acque dolci superficiali e sotterranee. A seconda del modificarsi delle pressioni esercitate dall’agricoltura le zone vulnerabili possono subire delle ripermetrazioni ogni quattro anni. La loro zonizzazione è funzionale alla predisposizione di Programmi d’Azione, tesi a ridurre gli impatti generati dalle attività agricole e quindi a ridurre le superfici sottoposte alle zonizzazioni stesse. Si evidenzia inoltre come il comma 7 dell’articolo 17, della D.Lgs. 152 del 1999, inviti le regioni a predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione agli agricoltori ricadenti nelle aree vulnerabili.</p> <p>Oltre al riferimento alla versione più aggiornata del 152 del 2006, risulta opportuna una più corretta trascrizione dei termini di legge, anche in relazione ai contenuti del relativo allegato 7, in particolare per i criteri di perimetrazione della ZVN relativi alle acque superficiali, previsti dalla Direttiva Nitrati.</p> <p>e) si ritiene opportuno che sia richiamata anche la normativa che disciplina l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sia nelle zone ordinarie che nelle zone vulnerabili ai nitrati, nonché i Programmi di Azione obbligatori nelle ZVN.</p> <p>In applicazione della Direttiva Nitrati (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti, non solo nelle ZVN ma anche nelle zone ordinarie, è disciplinata a livello nazionale dal Decreto interministeriale n. 5046 del 25/02/2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato), che è stato recepito a livello regionale dal DPGR 46R/2008. (Titolo - IVbis “Zone Vulnerabili ai Nitrati – Programma d’azione obbligatorio”)</p> <p>f) si ritiene opportuno ricordare anche il regolamento 43R/2018, recante le disposizioni relative alle aree di salvaguardia dei punti di captazione del pubblico acquedotto, con il quale viene stabilita una fascia perimetrale di rispetto di 200 mt intorno al punto di captazione, nella quale devono essere applicate specifiche disposizioni per la gestione degli effluenti e applicate le norme per la fertilizzazione azotata del regolamento 46R/2008 e s.m.i.</p> <p>5) Nel paragrafo ‘3.6.3.1 Il contesto internazionale’ sono citati anche programmi e strategie nazionali. A fianco della ‘Strategia nazionale per la biodiversità’ si suggerisce di citare anche la Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere (pubblicata in GU il 9 Febbraio 2022) che ha l’obiettivo di portare il paese ad avere foreste estese e resilienti, ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e per le prossime generazioni incentivando tra l’altro la tutela e l’uso consapevole e responsabile delle risorse naturali.</p>
6	Direzione Mobilità infrastrutture e trasporto pubblico locale	<p>La Direzione con riferimento al documento preliminare di VAS ripercorre i principali contenuti del PRIIM attualmente in vigore, alla luce della strategia relativa alle infrastrutture e alla mobilità definita dal nuovo PRS 2021-2025, e ne conferma la sua sostanziale attualità.</p> <p>La strategia del Piano si mostra perfettamente coerente e sinergica con gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria e di riduzione delle emissioni perseguiti dal Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente.</p> <p>In relazione al Piano regionale cave (PRC) sottolinea che gli elementi di criticità per quanto riguarda gli impatti sulla qualità dell’aria sono legati alle problematiche connesse alle emissioni in atmosfera di polveri che provengono in special modo da cave di inerti, ma soprattutto di marmo del comprensorio apuano. Gli impatti si originano nelle fasi di lavorazione dei materiali ed in particolare nella movimentazione del materiale scavato e con il transito dei mezzi pesanti.</p> <p>Il PRC prevede a tal proposito come indicazione primaria quella della redazione di un piano di contenimento delle polveri, da redigere in fase di richiesta di autorizzazione.</p>
7	Autorità Idrica Toscana	L’Autorità scrivente non ravvisa criticità tra il Piano in oggetto e le infrastrutture del S.I.I.
8	Consorzio 6 Toscana Sud	Il Consorzio, ai sensi della normativa vigente, considerate le premesse e limitatamente alle proprie competenze relative all’attività di manutenzione sui corsi d’acqua del reticolo di gestione, riguardo il procedimento in oggetto, ritiene di esprimere nessuna osservazione in merito.
9	Comune di Collesalvetti	<p>L’Ufficio Ambiente e Protezione Civile, in relazione all’obiettivo generale n.4 tra cui figura “l’aggiornamento e sviluppo della rete di monitoraggio”, richiama l’attenzione sulla “Stazione LI-ENI-STAGNO”, ubicata nel parcheggio della scuola elementare Rodari, in Piazza 30 Novembre, angolo via VIII Marzo a Stagno.</p> <p>La centralina in questione è stata realizzata e viene attualmente gestita in ragione della “Convenzione tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Collesalvetti ed ENI Spa Raffineria di Livorno per la implementazione di interventi di monitoraggio ambientale dell’area del Comune di Collesalvetti”,</p>

		<p>sottoscritta in data 28/02/2017 e attualmente scaduta (v. convenzione allegata); i parametri misurati in automatico sono SO₂, H₂S, PM₁₀, PM_{2,5}, BTX e NO_x, vengono validati dal settore specialistico dell'Agenzia "Centro Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria" e sono resi pubblici sul sito istituzione di ARPAT, nella sezione "qualità dell'aria".</p> <p>Mette in evidenza come, per l'Amministrazione comunale scrivente e per i residenti nella frazione di Stagno, la centralina in questione rivesta un ruolo strategico e di primaria importanza come punto di monitoraggio della qualità dell'aria prossimo alla sede della Raffineria ENI Spa e all'area industriale del Comune di Livorno di via Leonardo da Vinci; tale ruolo risulta inoltre rafforzato dai potenziali sviluppi impiantistici in tali aree, in particolare per quel che riguarda lo sviluppo e la realizzazione del progetto per la produzione di bio-componenti da parte della Raffineria ENI Spa (progetto della "Bioraffineria Livorno", attualmente in fase di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.).</p> <p>Tutto ciò premesso e in ragione di quanto indicato all'art.7 della suddetta convenzione, al fine di perseguire gli obiettivi indicati nel documento preliminare per la formazione del "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)" e garantire il funzionamento della centralina "Stazione LI-ENI-STAGNO", come da accordi pregressi, invita la Regione Toscana a chiedere ad ENI Spa la cessione della suddetta centralina e a procedere con il suo inserimento nella struttura di rete regionale.</p>
10	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	<p>L'Autorità di bacino distrettuale evidenzia di non avere competenze dirette in materia di tutela della qualità dell'aria e fornisce alcune informazioni di carattere</p> <p>Relativamente al procedimento di V.A.S. in oggetto, informa che in caso di mancanza di riscontro da parte di questa Autorità nelle eventuali successive fasi di consultazione VAS, codesto ente dovrà ritenere confermati i contenuti della presente comunicazione.</p>
11	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di porto di Marina di Carrara	<p>Il Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale - Sezione Tecnica, sicurezza e difesa portuale si propone di estendere le prescrizioni tese a limitare le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio, anche per le unità in sosta al di fuori delle costruzioni portuali dello scalo marinello, partendo dalla previsione dell'art. 292 comma 2°, let. q) D.Lgs. 152/2006 che definisce la nave all'ormeggio quella che risulta <i>"assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano"</i></p> <p>Nello specifico, in prossimità del suddetto sorgitore (a circa 1,5 NM dal fanale rosso di entrata) è presente una zona di rada di complessivi 10,8 Km² adibita all'ancoraggio delle navi prima del loro ingresso in porto. Il periodo in cui le navi sostano in tale area risulta oltremodo variabile, passando da un numero esiguo di ore fino ad arrivare a diversi mesi di stazionamento nel medesimo punto (in quest'ultima fattispecie rientrano le navi adibite al trasporto di moduli tipo <i>Project Cargo</i> con rotte principalmente transoceaniche, le cui operazioni di caricazione richiedono lunghi periodi di preparazione della nave).</p> <p>Per l'area di mare sopra descritta, da considerarsi, quindi, a tutti gli effetti parte integrante del porto di Marina di Carrara, anche alla luce dell'art. 292 del testo legislativo sopra richiamato, allo scopo di ridurre le emissioni in atmosfera da parte delle navi e delle successive ricadute di particolato sulla superficie del mare, si potrebbe prevedere all'interno del nuovo piano per la qualità dell'aria, l'estensione del divieto di utilizzo di combustibile marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1%, dal momento in cui la nave staziona in rada fino a completamento della sosta in porto e per tutta la sua durata, in quanto ad oggi tale limite, per quanto riguarda la rada, risulterebbe essere dello 0,50%, essendo la stessa, usualmente, considerata area di navigazione.</p> <p>Tenuto conto quindi anche dell'alta valenza turistica dell'area geografica in cui è situato il sorgitore marinello, si ritiene che l'utilizzo del combustibile con tenore di zolfo pari allo 0,1%, potrebbe determinare un sensibile miglioramento della qualità dell'aria nell'ambito portuale di Marina di Carrara, mediante minori emissioni in atmosfera e sulla superficie del mare, non intaccando al contempo le esigenze commerciali dello scalo e senza la necessità di intervenire sulla programmazione delle attività portuali in essere.</p>
12	Azienda USL Toscana Centro	<p>Viste le competenze di questo ufficio scrivente in tema di salute e di prevenzione primaria e considerata la forte correlazione tra la qualità dell'aria e l'insorgenza di patologie respiratorie, cardiovascolari, oncologiche, neurologiche, psichiatriche e di sviluppo fetale .</p> <p>La USL ritiene opportuno che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siano messi in luce gli elementi comuni delle diverse azioni che possono modificare in senso positivo lo stato della qualità dell'aria (integrazione della mobilità sostenibile nelle aree urbane e periurbane, trasporti pubblici etc.). 2. Siano adottati atti normativi più incisivi delle singole Ordinanze sindacali quali strumenti da mettere in campo nelle condizioni di superamento dei limiti in particolari aree critiche (es. la Piana di Lucca, area urbana di Firenze), quali blocco del traffico a mezzi inquinanti, temperature massime negli edifici pubblici, divieti di utilizzo di sistemi a combustione di biomasse. La possibilità di ricorrere ad atti definiti, evita di avere situazioni diverse per ambiti comunali e garantisce una maggiore efficacia nella possibilità di riduzione degli inquinanti. 3. La messa in campo di strumenti di compensazione/mitigazione quali ad esempio siepi, alberature nelle aree a maggior traffico veicolare al fine di ridurre la diffusione delle polveri sottili, in particolare nelle zone vicinali a recettori sensibili quali asili, scuole e strutture sanitarie. 4. In merito alle emissioni da attività produttive si osserva che le attività mediopiccole sono quelle territorialmente più diffuse e sottoposte ai regimi autorizzativi delle emissioni (es. AUA, autorizzazioni di carattere generale). Per tale attività si chiede di valutare, nell'ambito delle aree a maggiore criticità e/o di saturazione produttiva, l'introduzione di una modalità di verifica del loro impatto cumulativo, anche al fine di poter stabilire limiti emissivi più restrittivi. 5. Siano adottate e promosse pratiche agricole sostenibili. Infatti l'agricoltura intensiva e l'allevamento intensivo sono responsabili di una significativa quantità di emissioni di gas serra, come il metano e l'ossido nitroso, nonché di impatto odorigeno. Al contrario l'agricoltura biologica, l'uso razionale dei fertilizzanti e la gestione dei reflui animali, possono aiutare a ridurre i suddetti impatti, in particolare nelle aree periurbane. 6. Siano incentivate attività di sensibilizzazione e partecipazione attiva da parte della popolazione.

		<p>L'educazione alla salute e la sensibilizzazione sulla questione dell'inquinamento atmosferico possono giocare un ruolo fondamentale nel promuovere cambiamenti degli stili di vita. Partecipare a iniziative comunitarie, sostenere organizzazioni ambientali e influenzare le politiche pubbliche possono contribuire a creare un impatto positivo sulla qualità dell'aria oltre che sulla coscienza degli individui. Pertanto si ritiene che il PRQA debba promuovere tutte le azioni tese a sviluppare azioni di <i>cittadinanza attiva</i> sulla problematica dell'inquinamento atmosferico.</p> <p>7. Sia promossa l'adozione di prescrizioni operative nella gestione dei cantieri edili da implementare all'interno dei PAC, oltre ad uno stretto controllo in tal senso da parte delle stesse amministrazioni comunali, al fine di limitare la diffusione di materiale polverulento sulla viabilità pubblica sia durante il trasporto di materiali/rifiuti che a seguito dell'imbrattamento della stessa viabilità.</p> <p>8. Sia previsto nelle operazioni di taglio del verde pubblico l'obbligo di adottare sistemi di aspirazione e/o raccolta, e non, come avviene attualmente, sistemi soffianti che causano il risollevarsi delle polveri.</p> <p>9. Sia prevista l'adozione da parte dei comuni, nei rispettivi PAC, delle <i>"Linee di Indirizzo per la salute e la sostenibilità dell'ambiente costruito"</i> (Delibera GRT n°1130 del 19/12/2016), con conseguente ricaduta positiva anche nel settore Rifiuti (riduzione dei rifiuti dell'edilizia), oltre che nel settore Energetico.</p> <p>In relazione alle criticità contestate a livello comunitario si evidenzia che la strategia/azione di incentivare l'ammmodernamento del parco auto esistente, nonché implementare ulteriori limitazioni alla circolazione dei mezzi, soprattutto di tipo pesante, se valutata in combinato con la progressiva realizzazione ed estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana, potrà consentire di risolvere, almeno in parte, le criticità legate ai superamenti rilevati nell'area urbana di Firenze, principalmente ascrivibili al traffico veicolare.</p> <p>In merito invece ai porti della Toscana, si osserva che all'interno del PRQA non vi è alcun riferimento ad azioni volte al contenimento delle emissioni dei motori marini, che in alcuni casi (es. Livorno navi da crociera) finiscono per contribuire, in alcuni situazioni climatiche, al peggioramento della qualità dell'aria.</p> <p>Tutto quanto sopra al fine di integrare il rapporto ambientale, all'interno del quale si chiede di specificare chiaramente gli indicatori ritenuti maggiormente significativi ai fini del monitoraggio ambientale. Inoltre si ritiene opportuno che nel rapporto ambientale siano presi in considerazione indicatori che possano descrivere anche lo stato di salute della popolazione, per verificare le effettive ricadute positive delle azioni previste nel Piano rispetto alla componente salute pubblica.</p>
13	Azienda USL Toscana Sud Est	Medesime considerazioni del contributo sopra riportato da parte di AUSL Toscana Centro
14	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Medesime considerazioni del contributo sopra riportato da parte di AUSL Toscana Centro e Sud Est
15	ARPAT	<p>Quadro di riferimento normativo e di programmazione e Obiettivi generali di Piano</p> <p>Nella documentazione viene delineata come strategia del nuovo PRQA la conferma degli obiettivi del Piano precedente (approvato nel 2018), di cui il proponente intende ampliare e rafforzare le linee di intervento attraverso le azioni contenute nell'Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente, già stipulato per perseguire il rientro dalle procedure di infrazione, <i>«nonché con l'introduzione di qualsiasi altra misura si rendesse evidente nel corso del processo di elaborazione del piano e del rapporto ambientale»</i>.</p> <p>Quindi il nuovo Piano si pone in continuità con il Piano vigente di cui riprende gli obiettivi senza ulteriori nuovi elementi se non quello costituito dall'accordo approvato con D.G.R. n. 1487/2019 e sottoscritto da Regione e Ministero dell'Ambiente il 17 febbraio del 2020.</p> <p>Per contro si segnala come elemento di novità, rispetto al quadro di riferimento del Piano precedente, la presentazione a livello di Unione Europea della <u>proposta di una nuova Direttiva europea per la qualità dell'aria</u>. Nonostante sia menzionata nel documento preliminare a livello di quadro normativo ed all'interno dell'Obiettivo generale 1 (<i>«portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto NO2 e materiale particolato fine PM10 nel minor tempo possibile e procedere verso politiche di riduzione incrementali delle concentrazioni»</i>), <u>non è prevista un'analisi esplicita dei contenuti di questa proposta</u>, che sarà con ogni probabilità adottata nel periodo di validità del Piano, e che di fatto cambierà la situazione di conformità ai valori di riferimento di parte del territorio.</p> <p>Anche se i nuovi limiti entreranno probabilmente in vigore nel 2030, <u>si ritiene che rappresentare la situazione rispetto a questi nuovi limiti (all'interno del quadro conoscitivo) e considerare il fatto che alcune "aree di mantenimento" possano diventare potenziali "aree di superamento", costituisca un'opportunità importante per il nuovo PRQA</u>. La proposta di Direttiva riporta infatti all'art. 19 l'indicazione che i Piani di risanamento devono essere messi in atto prima dell'entrata in vigore dei nuovi limiti, laddove sia già evidente che i limiti non saranno rispettati.</p> <p>Oltre a considerare la situazione dei valori attuali rispetto ai futuri limiti, <u>il PRQA potrebbe in un'ottica di prospettiva che guarda alla nuova proposta di Direttiva, rafforzare e concretizzare nelle linee di azione quanto riportato dell'Obiettivo generale 3</u> (<i>«mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite»</i>) dove nella documentazione viene affermato: <i>«pur essendo la qualità dell'aria buona in larga parte del territorio regionale le misure previste andranno da un lato a preservare tale qualità e dall'altro a muovere la regione al rispetto delle nuove norme in discussione a livello europeo entro il 2030»</i>.</p> <p>Un suggerimento concreto è quello di attuare, attraverso i previsti progetti di educazione ambientale, <u>un'informazione organica rispetto a questa tematica rivolta non solo ai cittadini ma in primo luogo agli Enti territoriali probabilmente coinvolti in questo cambiamento</u> e che attualmente, ed anche secondo il nuovo piano, sviluppano PAC per il mantenimento della qualità dell'aria, che nel loro territorio attualmente risulta buona.</p>

Altro spunto contenuto nella documentazione che si ritiene debba essere sviluppato nell'ottica dell'entrata in vigore della nuova proposta di direttiva, è quello citato in merito al Piano vigente, dove viene riportato: «Nel Piano vigente sono state individuate anche azioni di riduzione delle emissioni su scala regionale per quanto riguarda in particolare i precursori di PM10 e ozono. Infatti, i processi chimici che avvengono in atmosfera e che portano alla generazione di inquinanti cosiddetti secondari (PM10 secondario e ozono) non sono limitate alle aree dove maggiori sono le emissioni. La riduzione dei livelli emissivi anche nelle zone a minore pressione ha impatto sulla riduzione generalizzata dell'inquinamento andando a ridurre i livelli di fondo regionale in particolare per quanto riguarda il PM10. Nelle proposte di modifiche alcune azioni individuate vanno a rafforzare il pacchetto di azioni esistenti concepite per il target regionale».

Per quanto riguarda le azioni previste per l'educazione ambientale laddove nella documentazione viene affermato: «Particolare attenzione sarà rivolta a progetti che vedano i cittadini e gli operatori (ad esempio i manutentori degli apparecchi termici) in funzione attiva nel monitoraggio dei comportamenti e degli effetti delle loro modifiche anche con progetti di coinvolgimento nel monitoraggio della qualità dell'aria».

Si ritiene necessario rimodulare questo obiettivo perché, se da una parte si ritiene molto importante che i cittadini nell'ambito di progetti di *citizen science* svolgano una funzione attiva nel monitoraggio dei comportamenti, è da riformulare il coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio della qualità dell'aria, compito specifico delle autorità competenti e da svolgere con i requisiti di rigore tecnico richiesti dalle norme. L'emissione di nuove norme rispetto agli *smart sensors* è da prendere in considerazione per nuovi obiettivi istituzionali di monitoraggio.

Per quanto concerne gli obiettivi finalizzati anche alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti secondo quanto indicato nel DP:

- (pag. 28 del DP): «Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA) persegue una strategia integrata per la tutela della qualità dell'aria ambiente e per la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti attraverso un approccio integrato con le altre politiche regionali»;

- (pag. 35 del DP): «Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA) definirà infatti un complesso di azioni integrate al fine di ridurre le emissioni inquinanti, in particolar modo di ossidi di azoto, PM10 e i suoi precursori, che costituiscono elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria imposti dalla Unione Europea con la Direttiva 2008/50/CE, nonché delle sostanze climalteranti in generale».

Tuttavia secondo quanto riportato in altri punti del DP non è altrettanto chiaro se l'obiettivo di contenimento delle emissioni di gas climalteranti sia effettivamente un obiettivo che il Piano si prefigge:

- a pag. 56 del DP in merito al contesto nazionale costituito dalla SNSvS si parla di «obiettivi strategici più direttamente legati al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA) o legati alle tematiche delle emissioni di gas climalteranti»;

- nella matrice alle pagg. 62-63 del DP le «emissioni di anidride carbonica, metano» (e si ipotizza protossido di azoto) sono indicate tra i comparti ambientali "altri" rispetto a quelli ai cui il Piano interviene direttamente agendo sui relativi determinanti (pag. 61 del DP).

In sintesi non appare chiaramente indicato nella documentazione se e quali siano le azioni che il Piano intenda mettere in pratica per la riduzione di gas climalteranti e non pare chiaramente indicato il risultato di riduzione di tali gas che il Piano si prefiggerà. Si suggerisce nel Documento di Piano e nel RA di chiarire se la riduzione di gas climalteranti sia effettivamente un obiettivo di Piano e, in caso affermativo, di specificare tali indicazioni, descrivendo quali azioni, anche tra quelle di miglioramento della qualità dell'aria, avranno effetto sulla riduzione dei gas climalteranti e quali sono le riduzioni attese stimate in seguito all'attuazione del Piano per il successivo confronto e verifica in fase di attuazione e aggiornamento del Piano. Analogamente è opportuno che siano fissati target di piano, sia per l'analisi sia per il successivo confronto e verifica in fase di attuazione e aggiornamento del Piano, relativi alla riduzione di inquinanti e al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito dettagliato nelle osservazioni sull'impostazione del Rapporto Ambientale (RA).

Linee di intervento di Piano

Linea di intervento " 1 – Coordinamento, monitoraggio e supporto all'attuazione dei Piani di Azione Comunale PAC"

La linea indicata sembra configurarsi più come una modalità di gestione di una linea di intervento che una linea di intervento.

In questo caso le linee di intervento risulterebbero quelle inerenti i settori sui quali i Comuni in area di superamento hanno competenza, «in particolare il riscaldamento domestico, il traffico locale e la pratica agricola ...». Si suggerisce di rendere più esplicite le azioni regionali e comunali nelle aree di superamento e di tener conto anche del potenziale impatto delle aree non oggetto di superamento sui livelli di fondo degli inquinanti.

Linea di intervento "2 - Azioni di mitigazione emissioni derivanti dal settore industriale, dall'agricoltura e dalle grandi infrastrutture"

Alla pag. 26 del DP viene affermato che «Per quanto riguarda le grandi infrastrutture, si dovrà continuare a porre particolare attenzione a favorire, tra le altre azioni: il contenimento dei limiti di velocità in prossimità dei centri urbani critici per la qualità dell'aria ... ».

A tal riguardo, si ritiene opportuno segnalare che la questione della limitazione della velocità di crociera sui tratti autostradali è stata a suo tempo approfondita in relazione ad alcune prescrizioni impartite al termine del procedimento di VIA per le tratte di A1 Barberino Mugello - Firenze Nord e Firenze Sud - Incisa Valdarno.

In particolare, nei decreti di pronuncia della compatibilità ambientale delle opere citate (rispettivamente: DEC/VIA 897/2007 e DEC/VIA 1717/2008), era stata prescritta la redazione di uno studio finalizzato ad individuare il punto di equilibrio tra i flussi veicolari, la velocità di percorrenza e le emissioni inquinanti.

Tale studio, presentato da Società Autostrade (prot. ARPAT n. 2021/70757), è stato redatto secondo le indicazioni metodologiche espresse a suo tempo da ARPAT (prot. ARPAT n. 2019/417) ed è stato oggetto di valutazione da parte del Settore VIA/VAS dell'Agenzia, con il contributo del Settore Modellistica Previsionale (prot. ARPAT n. 2022/4019).

Rimandando alla documentazione citata per una trattazione esaustiva di tutti gli argomenti, in questa sede appare utile riassumere che i risultati ottenuti nello studio indicherebbero una progressiva diminuzione delle emissioni associata all'abbassamento del limite di velocità (fissato dal Codice della Strada in 130 km/h) che tuttavia appare poco rilevante e si traduce in impatti parimenti poco rilevanti sulla conseguente concentrazione in atmosfera. In particolare, per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx - NO2) si evidenziano nello studio variazioni di concentrazione che si mantengono su livelli entro il 3% del valore limite di qualità dell'aria per l'NO2 relativamente allo scenario di limitazione a 110 km/h; variazioni più significative, tuttavia sempre entro il 10% del valore limite di qualità dell'aria sempre per l'NO2 passando allo scenario di limitazione a 90 km/h. Per il particolato, in entrambe le forme PM10 e PM2.5 le variazioni in termini di concentrazioni appaiono sempre poco significative (inferiori ad 1 µg/m³, ovvero sostanzialmente trascurabili).

Appare inoltre utile evidenziare che, come si desume dalle conclusioni riportate nel par. 4.7 dello studio depositato da Società Autostrade, le concentrazioni in atmosfera risultano fortemente dipendenti dalla distanza dall'asse autostradale (sono più elevate nei punti particolarmente prossimi al tratto autostradale e diminuiscono rapidamente con l'aumento della distanza).

Considerato quanto sopra, si conclude che non sembra di poter prevedere una effettiva significatività degli effetti del contenimento dei limiti di velocità autostradali, dato che le riduzioni delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti stimate nello studio sono poco rilevanti e comunque limitate ai recettori più prossimi ai tratti viari.

Linea di intervento "4 - Miglioramento del quadro conoscitivo"

Si suggerisce di prevedere l'integrazione della Rete regionale di qualità dell'aria con il monitoraggio dei nuovi inquinanti che sono previsti dalla normativa in discussione.

Inoltre, sempre per quanto riguarda le prime indicazioni riportate nella documentazione su quelli che saranno i contenuti del nuovo Piano, si riscontra che nella documentazione non si fa riferimento all'Allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive" parte integrante del PRQA vigente che individua valori limite di emissione inferiori a quelli fissati dalla normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. 59/2013) per gli inquinanti ed i loro precursori per i quali, sulla base delle rilevazioni condotte dalla Rete regionale di qualità dell'aria e nel rispetto delle tecniche impiantistiche tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili, il PRQA ne abbia dichiarato la criticità.

Si ritiene perciò opportuno proporre l'aggiornamento dell'Allegato 2 sulla base delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione.

Si ritiene ad esempio che debbano essere revisionati:

- alcuni valori limite e prescrizioni previsti per specifiche tipologie di impianti lavorazioni nell'Allegato 2, Parte Seconda, come ad esempio le lavorazioni tessili e orafe, crematori di carcasse animali da affezione;
- la previsione di un *format* di "Quadro riassuntivo delle emissioni" abrogando quello attualmente vigente e datato (D.G.R. n. 4356/1991);
- per quanto riguarda le "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" (par. 6 della Parte Prima):
 - si ritiene che debbano essere revisionate le modalità di definizione delle misure di contenimento delle emissioni di polveri da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, per le finalità indicate dalla lettera c), *comma 4, art. 269 e secondo i criteri generali indicati nella Parte I, Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006*;
 - come sopra accennato, la Commissione Europea prevede 8 anni di tempo per gli Stati membri al fine di adeguarsi ai nuovi limiti, che entreranno ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2030. Per il PM2.5, il valore limite per la media annuale sarà più che dimezzato (10 µg/m³ rispetto agli attuali 25 µg/m³; l'OMS propone un limite per la salute umana -AQG level- pari a 5 µg/m³). La soglia di 25 µg/m³ per la media giornaliera e non può essere superata per più di 18 giorni l'anno. Per il PM10 il limite per la media annuale passa a 20 µg/m³ (attualmente 40 µg/m³, per l'OMS 15 µg/m³), quello per la media giornaliera a 45 µg/m³ (in luogo di 50 µg/m³).

Considerato che tale prospettiva dovrebbe essere perlomeno tenuta presente in sede di redazione del PRQA (si veda quanto espresso sugli obiettivi generali di Piano), si suggerisce di effettuare almeno un'integrazione preliminare alle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" con - in analogia con quanto attualmente presente per il PM10 - stime relative ai livelli di ammissibilità per il PM2.5 anch'esse basate sui valori limite attualmente in vigore (25 µg/m³ come media annua), in preparazione alle future revisioni ed aggiornamenti da programmare per l'adeguamento ai valori limite previsti dalla Commissione Europea.

Inoltre, preso atto dell'adozione da parte della Regione delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" si suggerisce di inserire tale documento nell'Allegato 2 (oppure come allegato specifico) al nuovo PRQA.

Si suggerisce infine di valutare l'opportunità di inserire tra gli obiettivi di Piano la predisposizione di un catasto delle emissioni georeferenziato, contenente le informazioni corrispondenti alle fonti emissive (puntuali e diffuse) e ai relativi atti autorizzativi. L'individuazione e la conoscenza delle fonti emissive, nonché la disponibilità di dati digitalizzati, georeferenziati e storicizzati, sono infatti la base indispensabile per la valutazione delle azioni per la tutela dell'ambiente e della salute umana.

La disponibilità di un catasto delle emissioni regionale/nazionale informatizzato, georeferenziato che raccolga e organizzi le informazioni contenute all'interno dell'atto autorizzativo relative alle emissioni in atmosfera e le informazioni relative ai controlli/autocontrolli, ha l'obiettivo di:

- uniformare e standardizzare le informazioni contenute nell'atto autorizzativo;

- supportare le Autorità competenti nelle attività di controllo e verifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, anche per quanto concerne le attività di autocontrollo e di verifica invio comunicazioni obbligatorie all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- semplificare le procedure di comunicazione tra le aziende e le Autorità competenti, favorendo l'informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni;
- ottenere una rappresentazione georeferenziata dello stato delle fonti emissive regionali suddivise per comune, per inquinante, per attività e per comparti produttivi, garantendo la puntuale conoscenza del territorio, presupposto fondamentale alle attività di pianificazione territoriali delle attività produttive e del loro impatto ambientale nonché alle attività di diffusione delle informazioni ambientali a parti terze.

I dati delle emissioni rivestono un ruolo fondamentale non solo per la descrizione delle pressioni che esercitano, ma anche come informazione essenziale per la modellistica numerica sulla qualità dell'aria e ai fini della redazione dell'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione.

Quadro conoscitivo di riferimento

A breve (giugno 2023) ARPAT renderà disponibile il Rapporto regionale della qualità dell'aria relativo all'anno 2022 (RRQA), che sarà quindi l'ultimo rapporto da prendere come riferimento per il Quadro conoscitivo della Toscana. I contenuti del PRQA 2022, che comprendono anche i risultati delle campagne discontinue condotte nel 2022, devono essere integrati con i risultati delle campagne indicative (come definite dall'Allegato I al D.Lgs. 155/2010) svolte da ARPAT negli ultimi 5 anni.

Si propone che la redazione del Quadro conoscitivo tenga conto del prossimo Rapporto regionale sui dati 2022; si propone inoltre di includere una sintesi delle conoscenze provenienti dalle campagne indicative degli ultimi 5 anni.

Sebbene i risultati del confronto tra gli indicatori di qualità del territorio toscano e i limiti della normativa vigente indichino una criticità residua solo per una stazione relativamente al PM10 (LU-Capannori) e una stazione per il NO2 (FI-Gramsci), oltre alla criticità costante per O3, se si confronta la situazione regionale con i limiti indicati dalla bozza di nuova Direttiva, che potrebbero ragionevolmente essere i valori con cui confrontarsi in un futuro prossimo, la situazione della Toscana è sostanzialmente diversa e molto più negativa. Infatti, se pure meno stringenti dei limiti di riferimento indicati dall'OMS, i valori di qualità dell'aria attualmente presenti in Toscana risultano in gran parte dei punti di monitoraggio superiori ai probabili valori limiti in fase di proposta.

Si riporta a scopo esemplificativo l'indicatore relativo alla media annuale 2022 del PM10 confrontato con il limite fissato dal D.Lgs. 155/2010, con il valore riportato nella bozza di Direttiva e con il limite OMS.

Le medie annuali registrati presso i 34 siti regionali di monitoraggio sono tutte inferiori al limite sulla media fissato dal D.Lgs. 155/2010 (40 µg/m³), superano in 22/34 siti il valore proposto nella bozza di Direttiva (20 µg/m³), mentre superano in 32/34 siti il valore limite dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (15 µg/m³). In pratica soltanto alcune stazioni della Zona Costiera e della Zona Collinare e Montana nel 2022 avrebbero rispettato il limite della proposta di Direttiva se fosse stato in vigore.

Si propone quindi che sia valutata l'opportunità di riportare nel Quadro conoscitivo anche queste tipologie di informazioni.

Viene riportata una tabella a pag. 6 descrittiva delle medie annuali PM10 2022, Limiti OMS, DE 2022/0347 e D.Lgs 155/2010.

OSSERVAZIONI SULLE METODOLOGIE DI IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE (RA) INDICATE NEL DP

In generale si raccomanda nel RA e nel Documento di Piano di considerare un Quadro di riferimento normativo e programmatico il più aggiornato possibile.

In merito a quanto riportato nel DP al par. 3.6 Aspetti metodologici per la redazione del Rapporto ambientale si esprimono le seguenti osservazioni.

DP sottoparagrafo 3.6.1 Analisi di coerenza interna ed esterna (Rapporto con altri piani e programmi)

Per la verifica di coerenza esterna verticale si suggerisce di prendere in considerazione anche il Programma Nazionale Città Metropolitane 2021-2027 (PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD) visti i relativi obiettivi e azioni, per cui si rimanda al contributo dell'Agenzia (prot. ARPAT n. 75907 del 4/10/2022). In tale contributo con riferimento alle azioni di tale Programma (AZIONE 2.2.4.1 – Protezione dagli effetti dovuti al cambio climatico e mitigazione degli effetti sul clima (siccità, inondazioni, incendi, dissesto idrogeologico dovuto al clima), AZIONE 2.2.7.1 - Interventi di ripristino, recupero ambientale, bonifica e di riduzione dell'inquinamento in aree urbane degradate e AZIONE 2.2.7.2 - Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano) questa Agenzia ha già raccomandato di prevedere anche finanziamenti dedicati specificatamente alla manutenzione delle specie arboree e arbustive oggetto di piantagione prevista da tali azioni, aspetto spesso trascurato e che invece richiede pianificazione e programmazione dedicate, con relativi impegni e spese di gestione, per essere efficace e duraturo nel perseguimento degli obiettivi proposti. Le stesse considerazioni valgono anche per il presente Piano.

DP sottoparagrafo 3.6.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento

Nel DP viene fatto riferimento al 7° programma di azione UE per l'ambiente; si fa presente che è stato approvato l'8° programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 per cui si suggerisce nel Documento di Piano e nel RA di farvi riferimento.

DP sottoparagrafo 3.6.3.1 Il contesto internazionale

Si segnala che non risulta coerente l'inserimento delle strategie nazionali (energetica e per la biodiversità) nella trattazione del contesto internazionale, le quali andrebbero piuttosto trattate nel contesto nazionale.

DP paragrafo 3.6.4 Valutazione degli effetti, 3.6.6 Individuazione e valutazione degli scenari alternativi, 3.6.8 Attività di monitoraggio

Visto quanto indicato nel DP in merito a come sarà impostata nel RA la valutazione degli effetti, dove è indicato che verrà prima fatta una valutazione degli effetti sulle emissioni e la qualità dell'aria e poi verrà fatta una valutazione degli effetti sugli altri comparti ambientali, esprimendo quest'ultima valutazione mediante una rappresentazione matriciale, si esprimono le seguenti osservazioni:

1. secondo quanto indicato nel DP la rappresentazione matriciale che sarà sviluppata nel RA per la valutazione degli effetti, di cui è riportato un esempio alle pagg. 62-63 del DP, mette in relazione i comparti ambientali con gli obiettivi generali del Piano; si fa notare che è opportuno non limitarsi a una valutazione degli effetti degli obiettivi generali, ma spingere l'analisi e la relativa rappresentazione e sintesi ad una valutazione dei presumibili effetti ambientali determinati dalle azioni specifiche di Piano, in quanto gli effetti ambientali dipendono dalla tipologia e combinazione di azioni con cui il Piano decide di raggiungere gli obiettivi;
2. in generale si raccomanda di impostare nel RA sia l'analisi e stima degli effetti ambientali previsti sia il monitoraggio ambientale fissando dei *target* ambientali di riferimento
 - sia di efficacia delle azioni di Piano per il conseguimento degli obiettivi ambientali di diretta competenza del Piano (in termini di riduzioni delle emissioni di inquinanti e di emissioni di gas climalteranti e in termini di raggiungimento di determinati livelli di qualità dell'aria, definiti a determinati step temporali che il piano si prefigge);
 - sia di controllo degli effetti sugli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alle altre matrici; da utilizzare
 - prima per la stima, in fase di VAS;
 - poi per la verifica, in fase di attuazione del Piano e monitoraggio.

Quanto sopra è opportuno sia per avere stime di efficacia e di impatto non solo qualitative, sia per avere basi sui cui fondare l'analisi tra alternative e per giustificare la scelta che sarà effettuata tra alternative di Piano, in sede di RA e configurazione finale di Piano.

Analogamente a quanto già sopra suggerito, all'atto della scelta degli indicatori di monitoraggio di VAS e del loro aggiornamento si raccomanda di tenere conto della proposta della nuova Direttiva europea per la qualità dell'aria e degli ulteriori relativi sviluppi.

3. Infine nel sistema di monitoraggio di VAS si suggerisce di prevedere indicatori che rendano conto anche dell'efficacia delle eventuali misure che dovessero risultare necessarie per impedire/ridurre/mitigare gli eventuali impatti negativi significativi.

Considerato che

Il DP è articolato nel modo seguente.

L'introduzione riporta le finalità del processo di valutazione ambientale strategica.

Al cap. 1 "**Inquadramento legislativo**", il DP riporta gli strumenti normativi in materia di qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico, in particolare viene descritto:

- il Quadro normativo in cui opera la materia a partire dal:
 - *contesto europeo*, con la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008. E' in atto la presentazione di una nuova Direttiva europea per la qualità dell'aria, adotta ad ottobre 2022, che contiene limiti più stringenti sulle concentrazioni di inquinanti. Viene fissata una fase intermedia iniziale dei valori da rispettare al 2030 circa che sono dimezzati rispetto a quelli attualmente vigenti;
 - *contesto nazionale*, con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa*", e le altre norme di riferimento tra le quali il Decreto Legislativo 14 ottobre 2019, n. 111;
 - *contesto regionale*, con L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*" che, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia, detta norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.
- Il Quadro programmatico in cui viene specificato che il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA) è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 11 della LR 1/2015, nonché atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 della LR 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). L'art. 9 della LR 9/1010 infatti specifica che il PRQA è uno strumento di programmazione intersettoriale con cui la Regione, persegue una strategia regionale integrata per la tutela della qualità dell'aria ambiente e, al comma 2, definisce inoltre il Piano come un atto di governo del territorio a scala regionale. Il PRQA è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione delle strategie e degli indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della LR 1/2015 ed in coerenza con piano ambientale ed energetico regionale (PAER) che sarà sostituito dal piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) di cui alla l.r. 35/2022, persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell'aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti.

Inoltre il PRQA, come strumento di programmazione e attuazione di politiche pubbliche di settore, si

integra con gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione economica e finanziaria, con gli obiettivi stabiliti nella pianificazione regionale di settore, in particolare, in materia di energia, di mobilità trasporti e infrastrutture, dell'attività agricola e forestale, dell'attività dei distretti e dei poli industriali.

In particolare il Piano, in applicazione dell'art. 9 della LR 9/10:

- definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell'aria ambiente e alle sorgenti di emissione;

- stabilisce obiettivi generali, finalità e detta indirizzi per l'individuazione e l'attuazione delle azioni e misure per il risanamento, o il miglioramento, ovvero il mantenimento della qualità dell'aria ambiente che si rendono necessarie in relazione alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della stessa legge, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 11, del d.lgs. 155/2010.

In sintesi, contenuti del PRQA e le linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC), aggiornate con la Delibera di Giunta regionale del 6 marzo 2023 n. 228, sono i riferimenti programmatici che i Comuni, ricadenti nelle aree di superamento dove si registrano superamenti rispetto ai livelli dei valori limite fissati dalla normativa, devono seguire per l'elaborazione dei PAC. Tali Piani prevedono infatti interventi ed azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA.

Il DP riporta al punto 1.2 del quadro programmatico l'elenco degli strumenti ed atti di pianificazione e di programmazione regionale con i quali il PRQA si integra con specifico riferimento alla programmazione *"in materia di energia, di mobilità trasporti e infrastrutture, all'attività agricola e forestale, all'attività dei distretti e dei poli industriali, contribuendo alla loro evoluzione verso la sostenibilità e, in questo modo, al loro consolidamento e sviluppo"*.

In particolare il:

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1392 del 07/12/2022 e inviato al Consiglio regionale per la sua approvazione definitiva;

- Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (NADEFER) 2023;

- Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e relativa disciplina paesaggistica. Il DP evidenzia che il quadro conoscitivo del PRQA *"presuppone e integra il quadro conoscitivo del Piano di indirizzo territoriale (PIT) e concorre, inoltre, a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi su tessuti insediativi preesistenti, ove questi comportino aumento del carico emissivo"*.

- Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 2012-2015) e Piano Regionale per la Transizione Ecologica (PRTE); il primo approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 del 11 febbraio 2015, è lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica regionale. E' uno strumento strategico che detta obiettivi e indirizzi generali per la programmazione ambientale nel suo complesso ed individua tra gli obiettivi, in coerenza con la programmazione comunitaria, il sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e il contrasto dei cambiamenti climatici. Il secondo è stato istituito con la LR 35/2022 e una volta approvato sostituirà il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), in coerenza con il Green Deal europeo, l'Agenda 2030 ed il PNRR, perseguendo *"le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell'economia e lo sviluppo ambientale sostenibile"*.

- Piano regionale integrato per le infrastrutture e la mobilità (PRIIM), approvato il 12 febbraio 2014. Il DP evidenzia la coerenza degli obiettivi del PRIIM con il con gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni del PRQA, in tema di mobilità sostenibile, con particolare riferimento a quella elettrica, ciclabile, e collettiva.

- Piano Regionale Cave (PRC), approvato a luglio 2020, Il PRC, relativamente all'impatto sulla qualità dell'aria, prevede una serie di misure per l'ottimizzazione delle diverse fasi di attività di estrazione tra le quali anche la bagnatura dei cumuli di materiale, il potenziamento della vegetazione arbustiva lungo le strade di accesso ai siti.

- Piano regionale economia circolare e bonifiche – PREC (già Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – PRB); in fase di elaborazione. Gli obiettivi che sono alla base di tale piano, volti ad allungare la vita della materia e del suo riutilizzo, contribuiscono alla progressiva riduzione dello smaltimento dei rifiuti, determinando, in coerenza con il PRQA, il miglioramento della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.

- Programma regionale di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022, con riferimento alla qualità dell'aria, il DP cita l'obiettivo P5 del PSR finalizzato ad *“incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”*.
- Piano Sanitario e Sociale Integrato (PSSIR) che è l'atto di indirizzo del sistema regionale della salute.
- Piano Regionale Agricolo e Forestale (PRAF), del quale il DP evidenzia la coerenza con gli obiettivi del PRQA, in particolare in riferimento all'obiettivo specifico 2.6 *“Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici e loro effetti”* e l'obiettivo 2.7 *“Tutelare l'ambiente”* negli aspetti del miglioramento del contributo al ciclo globale del carbonio, e della salvaguardia dei boschi dagli incendi.
- Piano di Tutela delle acque è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. Il DP evidenzia la sinergia tra le azioni per la riduzione del carico inquinante delle acque e dell'aria relative all'agricoltura e alla zootecnia.

Al cap. 2 ***“Inquadramento generale del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente”*** il DP riporta l'attività di zonizzazione svolta in applicazione delle disposizioni del D.Lgs 155/2010.

Nel 2010 la Giunta regionale, con DGR n.1025/2010, ha individuato una prima zonizzazione del territorio ed i criteri per l'attivazione dei provvedimenti e la modalità di gestione nelle situazioni a rischio di inquinamento (DGR n.22/2010). A dicembre 2015, con la deliberazione n.1182 sono state definite le aree di superamento per i vari inquinanti ed è stato inoltre definito l'elenco dei comuni identificati come critici per la qualità dell'aria e tenuti quindi alla predisposizione dei PAC.

Nel 2022 è stata avviata la nuova identificazione delle aree di superamento e con la DGR del 6 marzo 2023, n. 228 è stata approvata una nuova identificazione delle aree di superamento riferita al quinquennio 2017 – 2021.

Il DP riporta al punto 2.2 la *“Valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali del Piano vigente”* dove viene rilevato, in riferimento:

- all'obiettivo 1 (*“portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto NO2 e materiale particolato fine PM10 entro il 2020”*) del PRQA del 2018, che gli interventi attuati nella precedente programmazione hanno contribuito al generale miglioramento della qualità dell'aria ad esclusione delle aree: Piana Lucchese per PM10 e Agglomerato di Firenze per NO2, ove continuano a sussistere criticità nel rispetto del valore limite.
- all'obiettivo 2 (*“ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo”*), che le azioni della programmazione precedente hanno contribuito al generale miglioramento della qualità dell'aria, anche se continuano a sussistere criticità nel rispetto del valore limite.
- all'obiettivo 3 (*“mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori limite”*) che è stato perseguito attraverso la previsione, negli atti di governo del territorio e nei piani settoriali, di indicazioni prescrittive tese a migliorare l'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti.
- all'obiettivo 4 (*“aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e la diffusione delle informazioni”*), che è stato perseguito attuando un sistema di monitoraggio attraverso la rete di rilevamento adottata con DGR 964/2015. Il DP riporta che con Decisione n. 35 del 13/03/2023 è stato adottato il documento di Monitoraggio del PRQA, consultabile sul sito di Regione Toscana alla pagina <https://www.regione.toscana.it/monitoraggio-prqa>

Il consistente miglioramento della qualità dell'aria che si è registrato dal 2010 in poi e ulteriormente accelerato dal PRQA del 2018, si è attenuato in alcune zone ed agglomerati del territorio regionale, in cui si registrano circoscritti ma persistenti superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto NO2.

Per questo motivo la Commissione europea ha deferito, nell'ambito di due specifiche cause – [Causa C-644/18 e C-573/19], la Repubblica italiana presso la Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE relativamente al PM10 e NO2.

Il Ministero dell'Ambiente ha promosso la sottoscrizione di un Accordo di programma con la Regione Toscana, all'interno del quale sono stati programmati una serie di misure da porre in essere nei settori

maggiormente responsabili di emissioni inquinanti ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico. L'Accordo di programma, approvato con DGR 1487/2019, è stato sottoscritto da Regione e Ministero dell'ambiente il 17 febbraio 2020.

Tali misure aggiuntive sono state recepite e formalizzate con la legge regionale 74/2019. La Giunta regionale, in attuazione della suddetta legge, ha deliberato le misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal D.Lgs. 155/2010 ai fini della risoluzione dei ricorsi presentati presso la Corte di Giustizia europea, dalla Commissione contro l'Italia, per quanto attiene al territorio regionale della Toscana.

Il nuovo Piano conferma sostanzialmente gli obiettivi generali del Piano vigente e ne amplia e rafforza le linee di intervento, ampliandone le misure operative attraverso il recepimento delle azioni stabilite dall'Accordo di Programma il Ministero dell'Ambiente.

Il DP riporta al punto 2.5 gli "Obiettivi generali e linee di intervento del nuovo" PRQA che saranno sviluppati e declinati in linee d'intervento ed azioni specifiche:

Obiettivo generale 1): portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto NO2 e materiale particolato fine PM10 nel minor tempo possibile e procedere verso politiche di riduzione incrementali delle concentrazioni.

Obiettivo generale 2): ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo. L'approfondimento delle misure relative alle emissioni dei precursori dell'ozono sono rafforzate ed inserite in una prospettiva di medio termine.

Obiettivo generale 3): mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori limite. Le misure previste andranno da un lato a preservare tale qualità e dall'altro a promuovere a livello regionale il rispetto delle nuove norme in discussione a livello europeo entro il 2030.

Obiettivo generale 4): aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo, la diffusione delle informazioni ed il coinvolgimento diretto dei cittadini in funzione attiva nel monitoraggio dei comportamenti e degli effetti delle loro modifiche.

Gli obiettivi generali si esplicano nelle seguenti linee d'intervento:

1 – Coordinamento, monitoraggio e supporto all'attuazione dei Piani di Azione Comunale PAC secondo le linee guida regionali di cui all'art. 2 della LR 9/2010. L'ambito di azione dei PAC è rivolto ai settori sui quali i Comuni hanno competenza, in particolare il riscaldamento domestico, il traffico locale e la pratica agricola degli abbruciamenti all'aperto di scarti vegetali, potature ecc.. Particolarmente importante è anche l'azione di coordinamento esercitata dalla Regione, attraverso tutti i settori competenti, sull'incentivazione e il monitoraggio di azioni trasversali che si esplicano su scala metropolitana e che interessano a cascata le azioni dei Comuni individuate nei PAC.

2 – Azioni di mitigazione emissioni derivanti dal settore industriale, dall'agricoltura e dalle grandi infrastrutture: nuove azioni mirate a ridurre gli impatti in termini di emissioni attivando, per i principali comparti e distretti produttivi regionali, accordi con le associazioni di categoria per l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili BAT.

Per quanto riguarda il settore agricolo, dovranno essere attivate azioni, in collaborazione con le associazioni agricole ed in modo coordinato con le iniziative nazionali, per la riduzione di materiale particolato fine prodotto con la pratica agricola degli abbruciamenti all'aperto di scarti vegetali, potature, ecc., anche al fine della valorizzazione energetica della biomassa stessa.

Per quanto riguarda le grandi infrastrutture, si dovrà continuare a porre particolare attenzione a favorire, tra le altre azioni: il contenimento dei limiti di velocità in prossimità dei centri urbani critici per la qualità dell'aria; lo sviluppo della rete di ricarica dei veicoli elettrici, non solo a livello comunale ma anche per le autostrade e le strade extraurbane; il completamento del sistema tramviario fiorentino, l'efficientamento energetico dei porti.

3 – Azioni rivolte al mantenimento della buona qualità dell'aria: indicazioni per i Comuni non soggetti all'obbligo dei PAC, affinché nei propri atti di programmazioni e pianificazione venga tutelata la risorsa aria, in particolare con interventi atti a favorire il potenziamento della mobilità dolce, ciclabile o pedonale e l'efficientamento energetico degli edifici.

4 – Miglioramento quadro conoscitivo: ulteriori azioni di rafforzamento conoscitivo, in continuità con quanto previsto anche dalla precedente programmazione. In particolare attività di studio e ricerca finalizzate ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi:

- sulla distribuzione spaziale dei livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti;
- sulla composizione e origini delle sostanze inquinanti in continuazione del progetto regionale PATOS;

- sull'approfondimento delle metodologie di valutazione delle emissioni in settori critici per gli inquinanti più rilevanti (riscaldamento domestico, incendi forestali, vegetazione, punti di emissione con monitoraggio in continua);
- sui risultati di applicazione di modellistica diffusionale di ultima generazione;
- sulla messa a punto di metodiche per la stima del contributo delle sorgenti naturali al particolato, al fine di un loro scorporo dai dati rilevati dalle centraline;
- sullo sviluppo di studi mirati per approfondire fenomeni critici a scala locale.

5 - Educazione ambientale: promozione dell'educazione ambientale anche tramite il coinvolgimento attivo dei cittadini nel monitoraggio dei comportamenti e dei loro cambiamenti. Progetti di educazione ambientale finalizzati a diffondere ad ampio raggio una maggiore consapevolezza rispetto alle cause e alle interazioni fra i vari fattori che incidono sulla qualità dell'aria sono stati e dovranno continuare ad essere promossi e realizzati da tutti i soggetti interessati (Regione, Comuni, enti, scuole, associazioni ambientaliste, fondazioni, ecc.). Con questa azione trasversale alle altre linee di intervento, Regione Toscana, in sinergia con i soggetti scientificamente e tecnicamente competenti, si propone di coordinare iniziative per la diffusione di una corretta conoscenza sui temi connessi all'esposizione all'inquinamento atmosferico.

Al cap. 3 **"Il processo di valutazione: la VAS"** il DP riporta le indicazioni sul procedimento di VAS intrapreso, gli elementi per la verifica della conformità al PIT/PPR, il cronoprogramma per la formazione del PRQA ed espletamento della VAS (la fase di consultazione sulla proposta di piano e del Rapporto ambientale è prevista per dicembre 2023), l'elenco dei SCA e dei soggetti consultati nell'attuale fase preliminare di VAS.

E' riportata la matrice di coerenza interna che verrà usata per dimostrare la correlazione tra gli interventi delineati dal PRQA e gli obiettivi generali.

La verifica della coerenza esterna si articola in:

- coerenza esterna verticale, verificata incrociando gli obiettivi regionali con gli obiettivi di Piani/Programmi nazionali, anche in coerenza con la pianificazione comunitaria;
- coerenza esterna orizzontale, verificata incrociando gli obiettivi regionali con gli obiettivi ambientali dei Piani/Programmi correlati con altri strumenti di programmazione non sovraordinati.

In particolare per la coerenza esterna verticale sarà valutata la coerenza con il Piano Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico.

I piani e programmi che saranno presi in considerazione per la valutazione di coerenza esterna del PRQA, che sarà effettuata con l'utilizzo di matrici di coerenza, sono rappresentati da:

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS);
- Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e relativa disciplina paesaggistica;
- Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale e relativa disciplina paesaggistica;
- Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) e Piano per la transizione ecologica (PRTE);
- Piano regionale integrato per le infrastrutture e la mobilità (PRIIM);
- Piano Regionale Agricolo e Forestale (PRAF);
- Piano regionale dell'Economia Circolare (PREC) già Piano Regionale dei Rifiuti (PRB);
- Piano di Tutela delle acque (PTA);
- Piano Sanitario e Sociale integrato (PSSIR)
- Piano Regionale Cave (PRC).

Dal punto di vista operativo, la verifica di coerenza esterna orizzontale viene svolta confrontando gli obiettivi del piano con quelli indicati dai citati piani attraverso un sistema tabellare in cui nella seconda colonna è riportato un giudizio qualitativo di coerenza. In particolare saranno evidenziati gli obiettivi specifici di ogni singolo Piano e valutata la loro coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA).

Il DP descrive al punto 3.6.2 il **"Contesto ambientale di riferimento ed aree di rilevanza ambientale"**, dove a livello generale viene riportato un quadro conoscitivo ambientale ricostruito attraverso la **"Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana"**, e l'Annuario dei dati ambientali a cura di ARPAT.

In particolare è svolto un sintetico inquadramento ambientale in relazione alle componenti clima, emissioni climalteranti, acqua (superficiali e sotterranee), suolo (pericolosità idraulica, geomorfologica, fenomeni erosivi), energia, inquinamento acustico, aree protette e biodiversità, aree sensibili e zone vulnerabili ai nitrati e paesaggio. In riferimento alla componente clima ed emissioni gas climalteranti, i dati riportano la distribuzione delle emissioni totali di CO2 equivalente stimate nel 2017 nei principali macrosettori di origine. Il quadro delle emissioni in atmosfera di CO2 equivalente dal 1995 al 2017 mostra una sensibile riduzione nel tempo.

Il Documento di avvio del procedimento (Allegato A alla DGR n. 262 del 13.03.2023) approfondisce il quadro conoscitivo in merito alle valutazioni sulla qualità dell'aria, tale approfondimento viene riportato in forma sintetica al cap. 4. "Sintesi del quadro conoscitivo" del DP.

Tali valutazioni, che si fondano su la rete di monitoraggio delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria gestite da ARPAT, l'inventario delle sorgenti di emissione in aria ambiente (IRSE) e l'applicazione modellistica di qualità dell'aria, sono state approfondite, per quanto riguarda il materiale particolato fine, che, costituisce l'inquinante con il maggior impatto per la salute umana, attraverso il progetto regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana). A questo studio sono stati affiancati altri studi tra i quali quelli relativi all'influenza della meteorologia all'inquinamento atmosferico, alle metodiche per la quantificazione delle riduzioni di emissioni associate alle azioni previste.

L'Allegato 1 al Documento di avvio del Procedimento riporta lo "*Stato della qualità dell'aria e le emissioni inquinanti in Toscana*"; e rileva in sintesi che i risultati del campionamento dei livelli di concentrazione in atmosfera delle diverse sostanze inquinanti mostrano una criticità residua solo per gli inquinanti materiale particolato fine PM10, biossido di azoto NO2 e ozono O3.

In particolare, relativamente all'inquinamento da PM10, viene evidenziato che dal 2011, in riferimento ai superamenti del valore limite giornaliero, nelle stazioni che presentavano criticità, il numero dei superamenti è diminuito. Tuttavia persistono superamenti del valore limite, eccedenti i 35 consentiti, associati a stazioni di fondo nella stazione urbana di fondo di LU-Capannori che ha registrato 44 superamenti, 9 in più di quanto imposto dalla normativa.

In relazione all'inquinamento da NO2 il quadro conoscitivo indica che il trend delle medie annuali di biossido di azoto degli ultimi anni tende alla diminuzione, il numero di stazioni che ha superato il valore limite per la media annuale è diminuito nel corso degli anni e negli ultimi due anni ha superato soltanto una stazione di traffico (stazione di traffico di FI-Gramsci).

In riferimento all'inquinamento da ozono, i dati riportati evidenziano che nell'ultimo decennio in Toscana si è verificato il superamento del valore obiettivo per la salute della popolazione in gran parte del territorio. Dalle elaborazioni relative alle concentrazioni di ozono registrate nell'ultimo decennio presso le dieci stazioni di rete regionale, è stato rilevato che il rispetto dei limiti normativi dell'ozono è critico in tutta l'area della Toscana.

Per tutti gli altri inquinanti la situazione della qualità dell'aria è buona su tutto il territorio regionale.

Sempre in riferimento all'inquinamento da PM10, l'Allegato 1 al Documento di Avvio evidenzia che sono stati effettuati degli approfondimenti specifici attraverso il Progetto PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana), promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con ARPAT, Università di Firenze e Consorzio LaMMA. Tali approfondimenti hanno riguardato specifiche aree che hanno presentato un numero elevato di superamenti del valore limite giornaliero del PM10 nel quinquennio precedente per individuarne le cause. In particolare il progetto PATOS3 ha previsto campagne di misura nel periodo aprile 2019 – marzo 2020 ed è stato strutturato in quattro linee di ricerca che hanno previsto approfondimenti su tre aree per l'inquinamento atmosferico nel territorio Toscano: Capannori-Lucca, Firenze-Figline, Osmannoro-Firenze.

L'elaborazione di questi dati tramite opportuni metodi di analisi multivariata ha consentito di identificare le principali sorgenti e di quantificarne il contributo.

L'analisi di tutti i campioni con diverse tecniche chimiche e fisiche ha permesso di ottenere una caratterizzazione dettagliata della composizione del PM10 e una identificazione delle sorgenti (sono state identificate le seguenti sorgenti: "traffico", "combustione di biomasse", "crostale", "nitrati", "costiero", "marino", "risospeso", "solfati", "marino invecchiato").

Il DP riporta inoltre i dati della qualità dell'aria rilevati attraverso l'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in atmosfera (IRSE) che rappresenta uno degli strumenti conoscitivi su cui si fonda l'operato regionale nell'ambito del processo di gestione della qualità dell'aria.

In particolare l'inventario delle emissioni che contiene una raccolta ordinata dei quantitativi di inquinanti emessi da tutte le sorgenti presenti nel territorio regionale, industriali, civili e naturali, costituisce uno degli strumenti principali per lo studio delle pressioni e dello stato della qualità dell'aria.

La distribuzione spaziale delle emissioni evidenzia valori maggiori nei pressi delle aree urbane, delle maggiori installazioni industriali e delle maggiori linee e nodi di trasporto.

Il DP al punto 3.6.3 "*Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento*", descrive i principali riferimenti strategici in campo ambientale presenti nel contesto europeo e nazionale per la valutazione degli effetti del PRQA. In particolare per il contesto internazionale sono stati considerati gli obiettivi della strategia definita nel 7° Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "*Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta*" e viene fatto specifico riferimento all'ottavo Programma di azione per il periodo 2021-2030 che è in corso di approvazione. Sono citati e riportati nei contenuti essenziali: l'Accordo di Parigi,

il Patto per il clima di Glasgow, il Next Generation EU, la Tassonomia della finanza sostenibile, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Per il contesto nazionale viene fatto riferimento alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030. Viene fatto riferimento inoltre al Piano per la Transizione Ecologica e al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il DP evidenzia che recentemente la Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 e che il PRQA dovrà tener conto delle evoluzioni in corso e del previsto aggiornamento.

Il DP descrive al punto 3.6.4 "*Valutazione degli effetti*", l'approccio alla valutazione degli effetti ambientali del PRQA.

Il Proponente prevede di effettuare la verifica degli effetti delle emissioni sulla qualità dell'aria mediante la definizione di indicatori, considerando tre scenari: senza misure (WOM), in cui esclude tutte le politiche e le misure attuate, adottate o pianificate dopo l'anno scelto come punto di partenza per la proiezione; con misure esistenti (WEM) o tendenziale, in cui sono comprese le politiche e le misure attualmente attuate e adottate e con misure aggiuntive (WAM) che comprende politiche e misure oggetto del Piano.

Con riferimento alla valutazione degli effetti sulle altre componenti ambientali, il Proponente rileva che la valutazione sarà espressa attraverso una rappresentazione matriciale in grado di evidenziare gli effetti positivi e negativi. Gli effetti ambientali verranno distinti in base al segno e alla significatività, evidenziando anche effetti di natura incerta; è riportato il quadro sinottico delle componenti ambientali generali e specifiche prese a riferimento per la valutazione del PRQA.

Analogo approccio valutativo potrà essere adottato con riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, tenendo conto del fatto che il Piano non prevede specifiche ipotesi localizzative degli interventi.

Il DP rileva inoltre che le azioni aggiuntive previste dal Piano avranno sicuramente effetti positivi rispetto agli obiettivi del Piano stesso, in quanto le azioni aggiuntive si prefigurano come rafforzative di linee di intervento già delineate nel vigente PRQA, volte allo sviluppo di una mobilità sostenibile, al rinnovamento tecnologico degli impianti di riscaldamento degli edifici privati e pubblici oltre ad interventi sulla gestione degli ambiti agricoli e industriali generando così impatti potenzialmente positivi rispetto alle matrici ambientali e agli obiettivi di sostenibilità introdotti dal quadro normativo comunitario, nazionale e regionale.

In riferimento alla Valutazione d'incidenza, il proponente rileva che, pur non essendo previste dal Piano Regionale specifiche localizzazioni territoriali, al fine di individuare eventuali impatti negativi conseguenti all'attuazione delle nuove azioni individuate, queste ultime saranno valutate comunque in una fase di screening.

Al punto 3.6.6 "*Individuazione e valutazione degli scenari alternativi*", il DP riporta che verranno ipotizzati scenari alternativi motivati sulla base degli esiti della procedura di VAS e del conseguente arricchimento del quadro conoscitivo. Gli scenari individuati saranno poi valutati secondo i criteri di valutazione degli effetti. In definitiva sarà valutata la coerenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi del piano ed adottato lo scenario finale.

A seguito dell'individuazione e valutazione della significatività degli effetti e delle incidenze del PRQA, sarà proposto l'inserimento di eventuali misure atte a ridurre, impedire o mitigare gli stessi nei settori per i quali la Regione ha specifiche competenze (3.6.7 "*Misure atte a ridurre, impedire o compensare gli impatti ambientali*")

Il DP, al punto 3.6.8 "*Attività di monitoraggio*", prevede di impostare e sviluppare il monitoraggio come un sistema integrato tra il monitoraggio della qualità dell'aria (monitoraggio di contesto) e il monitoraggio relativo allo stato di avanzamento del PRQA.

Sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio in continua della qualità dell'aria come prescritto da normativa e delle valutazioni periodiche dell'inventario delle emissioni, verrà proposto un opportuno set di indicatori.

Il proponente ha predisposto un questionario (All. D) rivolto a tutti i soggetti che saranno coinvolti nelle consultazioni in cui non viene richiesto un contributo in termini di indicazioni circa eventuali dati specifici disponibili e modalità di loro acquisizione.

formula le seguenti osservazioni per la redazione del Rapporto Ambientale e per la formazione del Piano Regionale della Qualità Ambiente (PRQA)

A) Osservazioni generali Documento Preliminare (DP)

1. Il PRQA, in quanto strumento di programmazione intersettoriale, con cui la Regione persegue una strategia regionale integrata per la tutela della qualità dell'aria ambiente, coinvolge in maniera diretta o indiretta numerosi soggetti (attori attivi, semplici recettori degli effetti del piano, soggetti con competenze ambientali). Considerata la trasversalità della tematica di tutela della qualità dell'aria, si ricorda l'importanza del confronto con strutture tecniche di supporto come ARPAT e la condivisione con i settori regionali interessati.

2. Nel documento di Piano, e conseguentemente nel RA, si suggerisce di esplicitare chiaramente l'orizzonte temporale del Piano infatti, sebbene nel DP si faccia riferimento all'anno 2030 per alcune elaborazioni, non viene indicato con chiarezza il periodo di validità del Piano ossia l'arco temporale nel quale le linee di intervento e le azioni programmate in esso previste debbano essere attuate.

3. In generale si raccomanda nel RA e nel Documento di Piano di considerare un Quadro di riferimento normativo e programmatico più aggiornato possibile.

B) Strategia e contenuti di Piano: Obiettivi generali e linee di intervento del nuovo Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (LR 10/10 Allegato 2 lett. a)

1. La strategia del nuovo PRQA conferma gli obiettivi del Piano precedente, ampliando e rafforzando le linee di intervento attraverso le azioni contenute nell'Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente, già stipulato per perseguire il rientro dalle procedure di infrazione, «*nonché con l'introduzione di qualsiasi altra misura si rendesse evidente nel corso del processo di elaborazione del piano e del rapporto ambientale*».

Si ritiene opportuno che nel RA gli obiettivi del Piano siano presentati in maniera maggiormente strutturata individuando, secondo una gerarchia funzionale, in corrispondenza degli obiettivi generali, gli obiettivi strategici e in corrispondenza di questi le relative azioni.

Nel DP tale gerarchia non è stata esplicitata in maniera chiara; questo non permette di identificare in modo diretto la corrispondenza tra gli obiettivi generali e le linee di intervento proposte. La proposta di uno schema definito e logicamente consequenziale permette, infatti, sia alla struttura proponente che ai soggetti interessati dal Piano, di apprezzare le modalità con cui il proponente intende perseguire gli obiettivi generali del Piano e di stimare quanto ciascuna azione contribuisca al loro raggiungimento.

2. Si riportano di seguito alcune osservazioni agli **Obiettivi generali** contenuti nel DP (sottoparagrafo 2.5):

a) Per quanto riguarda l'Obiettivo generale 1 "*portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto NO₂ e PM₁₀ nel minor tempo possibile e procedere verso politiche di riduzione incrementali delle concentrazioni*", nonostante il DP menzioni la proposta di Direttiva europea per la qualità dell'aria, che sarà con ogni probabilità adottata nel periodo di validità del Piano, e che di fatto cambierà la situazione di conformità ai valori di riferimento di parte del territorio, non è prevista un'analisi esplicita in relazione all'indicazione per la quale i Piani di risanamento dovranno essere messi in atto prima dell'entrata in vigore dei nuovi limiti, laddove sia già evidente che i limiti non saranno rispettati (art. 19 della proposta di Direttiva). Anche se i nuovi limiti entreranno probabilmente in vigore nel 2030, si ritiene che rappresentare la situazione attuale rispetto ai nuovi limiti futuri (all'interno del quadro conoscitivo) e considerare il fatto che alcune "aree di mantenimento" possano diventare potenziali "aree di superamento", costituisca un'opportunità importante per il nuovo PRQA.

b) Per quanto riguarda gli obiettivi finalizzati anche alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti non è chiaro se l'obiettivo di contenimento delle emissioni sia effettivamente un obiettivo che il Piano si prefigge: non risultano individuati nella documentazione se e quali siano le azioni che il Piano intenda mettere in pratica per la riduzione di gas climalteranti e non pare chiaramente indicato il risultato di riduzione di tali gas che il Piano si prefiggerà. Si suggerisce di chiarire se la riduzione di gas climalteranti sia effettivamente un obiettivo di Piano e, in caso affermativo, di descrivere quali azioni, anche tra quelle di miglioramento della qualità dell'aria, avranno effetto sulla riduzione dei gas climalteranti e quali sono le riduzioni attese stimate in seguito all'attuazione del Piano; questo anche in riferimento alle successive attività di verifica in fase di attuazione e aggiornamento del Piano stesso.

c) Analogamente è opportuno che siano fissati target, sia per l'analisi sia per il successivo confronto e verifica in fase di attuazione e aggiornamento del Piano, relativi alla riduzione di inquinanti e al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito dettagliato nelle osservazioni sull'impostazione del Rapporto Ambientale (RA).

Anche in merito alle azioni di riduzione delle emissioni su scala regionale, in particolare i precursori di PM₁₀ e ozono, si ritiene opportuno sviluppare un approfondimento non solo per le aree dove maggiori sono le

emissioni ma anche nelle zone a minore pressione, nell'ottica dell'entrata in vigore della nuova proposta di Direttiva, andando a ridurre i livelli di fondo regionale in particolare per quanto riguarda il PM10 e NO2.

d) Per quanto riguarda l'Obiettivo generale 3 "*mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite*", potrebbe essere utile prevedere linee di azione volte ad attuare, attraverso i previsti progetti di educazione ambientale, un'informazione organica rispetto a tale tematica, rivolta non solo ai cittadini ma in primo luogo agli Enti territoriali probabilmente coinvolti in questo cambiamento e che già sviluppano i PAC per il mantenimento della qualità dell'aria, che nel loro territorio attualmente risulta buona.

e) L'Obiettivo generale 4 "*aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo, la diffusione delle informazioni ed il coinvolgimento diretto dei cittadini*" pone un accento nuovo sul coinvolgimento diretto dei cittadini.

Si suggerisce anche di valutare l'opportunità di inserire tra gli obiettivi di Piano la predisposizione di un catasto delle emissioni georeferenziato, contenente le informazioni corrispondenti alle fonti emissive (puntuali e diffuse) e ai relativi atti autorizzativi. L'individuazione e la conoscenza delle fonti emissive, nonché la disponibilità di dati digitalizzati, georeferenziati e storicizzati, sono infatti la base indispensabile per la valutazione delle azioni per la tutela dell'ambiente e della salute umana.

3. In riferimento alle **Misure aggiuntive** (sottoparagrafo 2.4) introdotte dall'Accordo di programma con il Ministero, in merito all'erogazione di finanziamenti ai Comuni delle aree di superamento per la messa a dimora di specie arboree per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, sarebbe auspicabile che il finanziamento coprisse non solo la messa a dimora delle specie arboree ma anche la necessaria manutenzione; inoltre la messa a dimora di specie arboree per la riduzione della diffusione delle polveri sottili, nelle aree a maggior traffico veicolare, dovrebbe interessare, in particolare, le zone vicinali a recettori sensibili quali asili, scuole e strutture sanitarie.

4. Si riportano di seguito alcune osservazioni in merito alle **linee di intervento** proposte nel DP (sottoparagrafo 2.5).

a) In relazione alla Linea di intervento 1 – Coordinamento, monitoraggio e supporto all'attuazione dei Piani di Azione Comunale PAC, il DP sembra far riferimento in maniera preponderante alle linee di intervento inerenti i settori di competenza dei Comuni posti in area di superamento. Si ritiene necessario che, a fianco delle azioni proprie dei PAC comunali, vengano identificate specifiche linee di intervento della Regione, definendo tali interventi e le modalità di coordinamento con quelli di iniziativa locale. In particolare, si suggerisce di:

- valutare la possibilità di adottare atti normativi più incisivi delle singole Ordinanze sindacali, quali strumenti da mettere in campo nelle condizioni di superamento dei limiti in particolari aree critiche (es. la Piana di Lucca, area urbana di Firenze), quali blocco del traffico a mezzi inquinanti, temperature massime negli edifici pubblici, divieti di utilizzo di sistemi a combustione di biomasse. La possibilità di ricorrere ad atti definiti, evita di avere situazioni diverse per ambiti comunali e garantisce una maggiore efficacia nella possibilità di riduzione degli inquinanti;
- promuovere l'adozione di prescrizioni operative nella gestione dei cantieri edili da implementare all'interno dei PAC, al fine di limitare la diffusione di materiale polverulento sulla viabilità pubblica;
- prevedere l'adozione da parte dei comuni, nei rispettivi PAC, delle "Linee di indirizzo per la salute e la sostenibilità dell'ambiente costruito" (Delibera GRT n°1130 del 19/12/2016).

b) In relazione alla Linea di intervento 2 – Azioni di mitigazione emissioni derivanti dal settore industriale, dall'agricoltura e dalle grandi infrastrutture:

- **b1)** in merito alle linee di intervento relative al settore industriale e agricolo:
 - si ritiene che nel RA debbano essere meglio specificati gli obiettivi che la Regione intende raggiungere con gli accordi previsti con le associazioni di categoria in relazione, in particolare, agli strumenti con i quali si intende perseguirli. Sarebbe, a tal fine, utile che tali accordi fossero stipulati antecedentemente alla stesura del RA, al fine di poter riportare in maniera esplicita in tale documento le azioni previste e i relativi obiettivi di riduzione. Infatti il settore industriale e agricolo non contribuiscono in maniera rilevante alle emissioni primarie di PM10, ma sono sorgenti di inquinanti precursori delle polveri di tipo secondario costituito in maniera rilevante da particolato fine e ultrafine presenti in atmosfera. A questo riguardo occorre porre attenzione alla produzione di energia, considerando anche quella da fonti rinnovabili, caratteristica peculiare della Toscana;

- in merito alle emissioni da attività produttive, considerando anche le attività medio piccole che sono quelle territorialmente più diffuse, si chiede di valutare, nell'ambito delle aree a maggiore criticità e/o di saturazione produttiva, l'introduzione di una modalità di valutazione e verifica del loro impatto cumulativo, anche al fine di poter stabilire limiti emissivi più restrittivi, anche come strumento operativo in attuazione del comma 5, art. 271 del D.Lgs. 152/2006;
- per quanto riguarda la promozione di buone pratiche per il contenimento delle emissioni di ammoniaca dalla zootecnia si ritiene opportuno evidenziare come l'applicazione delle norme previste dal Programma di Azione regionale obbligatorio nelle ZVN, di cui al DPGR 46R/2008 e ss.mm.ii., per il contenimento dell'inquinamento delle acque da nitrati di origine agricola, in particolare quelle relative alle tecniche di stoccaggio e alle modalità di gestione degli effluenti di allevamento, determinano nelle zone vulnerabili l'adozione di pratiche che già favoriscono anche il contenimento delle emissioni di ammoniaca dal settore zootecnico.

b2) in merito alle linee di intervento relative al settore grandi infrastrutture:

- in relazione al contenimento dei limiti di velocità in prossimità dei centri urbani critici per la qualità dell'aria, il contributo di ARPAT riporta i risultati di uno studio finalizzato ad individuare il punto di equilibrio tra i flussi veicolari, la velocità di percorrenza e le emissioni inquinanti la cui redazione era stata prescritta nei decreti di pronuncia della compatibilità ambientale per le tratte dell'A1 (v. tabella contributo n°15). Secondo gli esiti di tale studio non sembra di poter prevedere una effettiva significatività degli effetti del contenimento dei limiti di velocità autostradali, dato che le riduzioni delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti stimate nello studio sono poco rilevanti e comunque limitate ai recettori più prossimi ai tratti viari. Si suggerisce di approfondire nel RA la valutazione delle emissioni inquinanti in relazione alla velocità di percorrenza per i tratti viari in prossimità dei centri urbani maggiormente problematici;
- all'interno del PRQA non vi è alcun riferimento ad azioni volte al contenimento delle emissioni dei motori marini nei porti della Toscana, che, in alcuni casi, finiscono per contribuire al peggioramento della qualità dell'aria. Si chiede di implementare lo studio e la mitigazione di queste fonti di inquinamento nel RA.
In particolare al fine di ridurre le emissioni di gas climalteranti e di altri inquinanti delle navi nei porti, si chiede di valutare la possibilità di limitare le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi in ormeggio, attraverso il divieto di utilizzo di combustibile marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1%, dal momento in cui la nave staziona in rada fino a completamento della sosta in porto e per tutta la sua durata. A tal proposito si rimanda, per aspetti di dettaglio relativi al caso specifico del Porto di Marina di Carrara, all'osservazione formulata dalla Capitaneria di Porto di cui al p.to n° 11 della tabella.

c) In relazione alla La linea di intervento 4 - Miglioramento quadro conoscitivo:

- inserire nel documento di Piano e nel relativo RA anche l'obiettivo di mantenere aggiornato il quadro conoscitivo in particolare quello relativo allo stato della qualità dell'aria prevedendo l'aggiornamento delle componenti della rete regionale di monitoraggio e quello relativo ai contributi emissivi delle varie categorie di sorgenti prevedendo l'aggiornamento dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE). Si suggerisce inoltre di prevedere l'integrazione della Rete regionale di qualità dell'aria con il monitoraggio dei nuovi inquinanti previsti dalla normativa in discussione.

d) In relazione alla La linea di intervento 5 – Educazione ambientale:

- incentivare attività di sensibilizzazione e partecipazione attiva da parte della popolazione. L'educazione alla salute e la sensibilizzazione sulla questione dell'inquinamento atmosferico possono giocare un ruolo fondamentale nel promuovere cambiamenti degli stili di vita. Partecipare a iniziative comunitarie, sostenere organizzazioni ambientali e influenzare le politiche pubbliche possono contribuire a creare un impatto positivo sulla qualità dell'aria oltre che sulla coscienza degli individui. Pertanto si ritiene che il PRQA debba promuovere tutte le azioni tese a sviluppare azioni di *cittadinanza attiva* sulla problematica dell'inquinamento atmosferico;
- fornire, attraverso i previsti progetti di educazione ambientale, un'informazione organica rispetto al mutato orizzonte europeo previsto con l'entrata in vigore della nuova direttiva non solo ai cittadini ma in primo luogo agli Enti territoriali probabilmente coinvolti in questo cambiamento e che attualmente, ed anche secondo il nuovo piano, sviluppano PAC per il mantenimento della qualità

dell'aria, che nel loro territorio attualmente risulta buona.

5. Per quanto riguarda le prime indicazioni riportate nella documentazione su quelli che saranno i contenuti del nuovo Piano, si riscontra che nella documentazione non si fa riferimento all'Allegato 2 "*Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive*" parte integrante del PRQA vigente che individua valori limite di emissione inferiori a quelli fissati dalla normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. 59/2013) per gli inquinanti ed i loro precursori per i quali, sulla base delle rilevazioni condotte dalla Rete regionale di della qualità dell'aria e nel rispetto delle tecniche impiantistiche tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili, il PRQA ne abbia dichiarato la criticità. Si ritiene perciò opportuno proporre l'aggiornamento dell'Allegato 2 sulla base delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione così come evidenziato dal contributo di ARPAT (vedi p.to 15 tabella). Inoltre, preso atto dell'adozione da parte della Regione delle "*Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale parti colato fine e ozono*" si suggerisce di inserire tale documento nell'Allegato 2 (oppure come allegato specifico) al nuovo PRQA.

6. L'esito delle analisi conoscitive evidenziano che il PM10 è l'inquinante che produce maggiori effetti sulla salute umana nelle aree di elevata criticità e che la principale causa di inquinamento da PM10 deriva dalla combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, soprattutto nelle zone periferiche (uso di legna per stufe e caminetti). Considerando che il Piano dovrà porre un'attenzione particolare a tale tematica, nel RA si richiede di esplicitare le opzioni alternative prese in esame al fine di orientare i comuni, verso la progressiva dismissione di tecnologie obsolete a favore dell'utilizzo di nuovi modelli di sviluppo ecologicamente sostenibili (es. pompe di calore associate all'installazione di pannelli solari/fotovoltaici) anche attraverso l'adozione d'incentivi economici e sgravi fiscali.

7. Considerato che il PRQA si configura sia come atto di programmazione settoriale che come atto di governo del territorio, già lo strumento vigente contiene una specifica disciplina che si rivolge sia all'amministrazione regionale che agli enti locali in relazione alle funzioni rispettivamente attribuite nelle materie che possono incidere sulla qualità dell'aria. Il DP non contiene specifici riferimenti alla revisione di questa parte normativa del PRQA ma nelle Linee di Intervento 1 "*Coordinamento, monitoraggio e supporto all'attuazione dei Piani di Azione Comunale PAC*" e 3 "*Azioni rivolte al mantenimento della buona qualità dell'aria*" si fa riferimento ad una governance che coinvolge gli enti locali anche attraverso la formulazione di indirizzi a tali enti da tenere in considerazione nei propri atti di programmazione e pianificazione. Si suggerisce pertanto di avviare una riflessione per la revisione e aggiornamento della parte disciplinare del PRQA il cui obiettivo dovrebbe essere governare la risorsa "aria" (ricompresa nella struttura ecosistemica che, tra le altre strutture, costituisce il patrimonio territoriale ai sensi dell'art.3 comma 2 della LR 65/2014) declinando gli indirizzi sia per la pianificazione settoriale della regione che per i piani e programmi degli enti locali. Si formulano a tal proposito alcune indicazioni:

- elaborare un quadro disciplinare rivolto agli enti territoriali per la tutela della risorsa aria in riferimento alle competenze a loro attribuite negli atti di programmazione e pianificazione (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile, Piani Strutturali e Piani Operativi, PAC e piani urbani del traffico ecc.). A titolo di esempio la disciplina rivolta al livello comunale potrà fornire indicazioni in relazione al riscaldamento domestico, alle performance energetiche richieste per le nuove edificazioni, alla pianificazione delle aree verdi in ambito urbano, alle caratteristiche delle specie arboree da utilizzare per incrementare la capacità di assorbimento di inquinanti, alla gestione e pianificazione del traffico locale ecc;
- la linea di intervento 2 prevede azioni per i comparti industria e agricoltura, ma non fa riferimento alla possibilità di rivedere e aggiornare la disciplina del PRQA vigente. In particolare per le attività produttive le attuali norme (art.6 e allegato 2 del PRQA) forniscono alcune indicazioni relative alle emissioni in atmosfera del comparto produttivo; tali indicazioni sono principalmente di competenza della Regione in quanto rientra nelle sue funzioni il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni. Si chiede di condurre una valutazione nel RA circa i risultati che si sono conseguiti in vigenza del PRQA e di valutare quindi l'opportunità o meno di rendere tali norme più stringenti sia alla luce della necessità di mettere in atto ulteriori strategie per superare le attuali criticità che, anche per la Toscana, hanno portato alla procedura di infrazione, sia in previsioni dei nuovi limiti normativi attualmente in discussione a livello europeo.
- si chiede infine di valutare l'opportunità di diversificare la disciplina in materia di tutela della risorsa aria in funzione delle aree di superamento e di mantenimento.

C) Aspetti metodologici per la redazione del Rapporto ambientale

1. Analisi di coerenza interna ed esterna (LR 10/10 Allegato 2 lett. a)

a) Tra i piani e i programmi rispetto ai quali verificare la coerenza esterna verticale, si suggerisce di prendere in considerazione anche il Programma Nazionale Città Metropolitane 2021-2027 (PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD) visti i relativi obiettivi e azioni (vedi contributo prot. ARPAT n. 75907 del 4/10/2022).

In particolare, con riferimento alle azioni di tale Programma (AZIONE 2.2.4.1 – Protezione dagli effetti dovuti al cambio climatico e mitigazione degli effetti sul clima: siccità, inondazioni, incendi, dissesto idrogeologico dovuto al clima; AZIONE 2.2.7.1 - Interventi di ripristino, recupero ambientale, bonifica e di riduzione dell'inquinamento in aree urbane degradate e AZIONE 2.2.7.2 - Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano), ARPAT ha raccomandato di prevedere anche finanziamenti dedicati specificatamente alla manutenzione delle specie arboree e arbustive oggetto di piantagione prevista da tali azioni, con relativi impegni e spese di gestione, per essere efficace e duraturo nel perseguimento degli obiettivi proposti (v. anche p.to n°3 lett. B delle Osservazioni).

b) Si evidenzia la necessità di valutare la coerenza del PRQA con il Piano Strategico della PAC (cd PSP) 2023/2027, operativo a partire dal 1° gennaio 2023, che ha sostituito il Programma di sviluppo rurale 2014/2022. Considerata la complessità del raccordo tra i due piani (PRQA e PSP), si rileva la necessità di avviare un confronto puntuale con il settore “Forestazione Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo cambiamenti climatici,” in modo da condividere, anche in termini di aggiornamento del quadro conoscitivo e programmatico, le indicazioni fornite nel contributo trasmesso in fase preliminare riportato in sintesi (vedi p.to n°5 tabella), affinché la strategia del PRQA possa essere coerente e aggiornata con la programmazione in materia agricola.

c) In riferimento al PRIIM, la Direzione Mobilità infrastrutture e trasporto pubblico locale specifica che il Piano, attualmente in vigore, alla luce della strategia relativa alle infrastrutture e alla mobilità definita dal nuovo PRS 2021-2025, conferma la sua sostanziale attualità e che l'avanzamento delle politiche in materia di mobilità e trasporti e i risultati raggiunti dal Piano sono oggetto di monitoraggio annuale (comprensivo della parte di monitoraggio ambientale). In riferimento ai contenuti del PRIIM si rimanda allo specifico contributo trasmesso riportato in sintesi al p.to n°6 della tabella.

d) Il sistema della portualità della Toscana (porti commerciali, porti e approdi turistici, attrezzature minori per la nautica da diporto), è ricompreso nei sistemi infrastrutturali regionali, e, in quanto tale, è componente essenziale e precipua del patrimonio territoriale (L.R. 65/2014). La programmazione della portualità in Toscana è affidata al Masterplan “*la rete dei porti toscani*”, parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR). In merito alla linea di intervento 2 che ricomprende anche l'efficientamento energetico dei porti, si ritiene opportuno valutare la coerenza rispetto ai contenuti della pianificazione portuale, almeno per i porti commerciali e di rilevanza regionale, in relazione all'utilizzo di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale presenti e alle azioni previste per l'attuazione di tale linea di intervento.

e) In riferimento al PRC viene rilevato che gli elementi di criticità per quanto riguarda gli impatti sulla qualità dell'aria sono legati alle problematiche connesse alle emissioni in atmosfera di polveri che provengono da cave di inerti, in particolare di marmo del comprensorio apuano. Si evidenzia pertanto la necessità di uno specifico confronto in fase di RA rispetto ai contenuti del PRC e si rimanda al contributo trasmesso riportato in sintesi al p.to n°6 della tabella.

f) Nell'ambito dell'analisi di coerenza, si suggerisce di indicare anche la Strategia regionale per la biodiversità contenuta nel PAER.

2. Contesto ambientale di riferimento ed elementi di quadro conoscitivo (LR 10/10 Allegato 2 lett. b,c)

a) In relazione al quadro conoscitivo si chiede di estendere le informazioni a tutte le componenti ambientali ivi compresa la componente popolazione e salute umana.

b) Si evidenzia inoltre che il contesto ambientale presentato, implementato in base all'esito della consultazione con gli enti competenti, dovrà restituire lo scenario iniziale rispetto al quale effettuare la valutazione. A tal fine si ritiene opportuno fornire un'analisi critica di tutte le componenti esaminate, evidenziando le possibili interazioni ed eventuali interferenze con le scelte operate dal PRQA.

c) La caratterizzazione dello stato dell'ambiente deve individuare e descrivere le condizioni di criticità e le particolari emergenze ambientali, laddove presenti, nel territorio interessato.

d) In particolare si ritiene che nel quadro di contesto ambientale di riferimento debba essere aggiunto anche l'inquinamento odorigeno, nel rispetto della definizione di cui alla lettera b) comma 1, art. 2 del D.Lgs. 155/2010. Vista la rilevanza percettiva e di impatto sulla salute di tale fattore, si ritiene possa essere utile valutare l'inserimento all'interno del RA di azioni volte al monitoraggio e alla riduzione dell'inquinamento

odorigeno, focalizzando, in particolare, l'attenzione sulle categorie di impianti particolarmente interessate da tale tipo di impatto.

e) In merito alle informazioni di quadro conoscitivo riportate nel DP si evidenzia che:

- nel RA dovranno essere aggiornati i riferimenti normativi e descrittivi delle aree sensibili e delle zone vulnerabili ai nitrati, riportati a pag. 49 del DP, sulla base di quanto rilevato nel contributo del settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici
- in riferimento agli aspetti di “pericolosità idraulica e idrogeologica” e alle relative competenze descritte a pag. 43 del DP, si rileva la necessità di aggiornare le conoscenze e le competenze in relazione alla riforma distrettuale avviata con l’art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine si rimanda al contributo dell’Aut. Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, riportato al p.to n°10 della tabella.

f) In merito al quadro conoscitivo ambientale presentato nell'All. 1 al Documento di avvio del procedimento, a cui rimanda il DP:

- considerato che a giugno 2023 ARPAT renderà disponibile il Rapporto regionale della qualità dell’aria relativo all’anno 2022 (RRQA), che sarà quindi l’ultimo rapporto da prendere come riferimento, si chiede che la redazione del quadro conoscitivo tenga conto di tale Rapporto sui dati 2022 e che venga inclusa una sintesi delle conoscenze provenienti dalle campagne indicative degli ultimi 5 anni;
- si ritiene auspicabile rappresentare all’interno del quadro conoscitivo del RA, la qualità dell’aria nel territorio toscano rispetto ai nuovi limiti previsti dalla proposta di Direttiva adottata nel 2022 dalla Commissione Europea (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe [COM(2022) 542 final, 26.10.2022]), in considerazione del fatto che alcune “aree di mantenimento” possano diventare potenziali “aree di superamento”. La proposta di Direttiva riporta infatti all’art. 19 l’indicazione che i Piani di risanamento devono essere messi in atto prima dell’entrata in vigore dei nuovi limiti, laddove sia già evidente che i limiti non saranno rispettati (v. p.to n°2 lett. B delle Osservazioni);
- sebbene i risultati del confronto tra gli indicatori di qualità del territorio toscano e i limiti della normativa vigente indichino una criticità residua solo per una stazione relativamente al PM10 (LU-Capannori) e una stazione per il NO2 (FI-Gramsci), oltre alla criticità costante per O3, se si confronta la situazione regionale con i limiti indicati dalla bozza di nuova Direttiva, che potrebbero ragionevolmente essere i valori con cui confrontarsi in un futuro prossimo, la situazione della Toscana risulterebbe sostanzialmente diversa e molto più negativa. Infatti i valori di qualità dell’aria attualmente presenti in Toscana risultano, in gran parte dei punti di monitoraggio, superiori ai probabili valori limiti in fase di proposta. Si propone quindi che sia valutata l’opportunità di riportare nel quadro conoscitivo del RA anche queste tipologie di informazioni. Si rimanda a scopo esemplificativo alla tabella di raffronto dell’indicatore relativo alla media annuale 2022 del PM10, confrontato con il limite fissato dal D.Lgs. 155/2010, con il valore riportato nella bozza di Direttiva e con il limite OMS di cui al contributo di ARPAT. Tale confronto evidenzia che le medie annuali registrate presso i 34 siti regionali di monitoraggio sono tutte inferiori al limite sulla media fissato dal D.Lgs. 155/2010 (40 µg/m³), ma superano in 22/34 siti il valore proposto nella bozza di Direttiva (20 µg/m³). In pratica soltanto alcune stazioni della Zona Costiera e della Zona Collinare e Montana nel 2022 avrebbero rispettato il limite della proposta di Direttiva se fosse stato in vigore.

3. Obiettivi di sostenibilità ambientale (LR 10/10 Allegato 2 lett. e)

a) Nel DP viene fatto riferimento al 7° programma di azione UE per l’ambiente; si fa presente che è stato approvato l’8° programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030, per cui si suggerisce nel RA di farvi riferimento.

b) Si segnala l’opportunità di citare, tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati nel DP, riferibili al contesto europeo e internazionale (sottoparagrafo. 3.6.3), anche la “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030”.

c) Si segnala che non risulta coerente l’inserimento delle strategie nazionali (energetica e per la biodiversità) nella trattazione del contesto internazionale, le quali andrebbero piuttosto trattate nel contesto nazionale.

d) A fianco della ‘Strategia nazionale per la biodiversità’ si suggerisce di citare anche la Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere (pubblicata in GU il 9 Febbraio 2022), che ha l’obiettivo di portare il paese ad avere foreste estese e resilienti, ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed economici per le

comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e per le prossime generazioni incentivando tra l'altro la tutela e l'uso consapevole e responsabile delle risorse naturali.

4. Valutazione degli effetti (LR 10/10 Allegato 2 lett. f)

a) Nel DP viene specificato che la valutazione degli effetti nel RA sarà svolta sulle emissioni di inquinanti e sulla qualità dell'aria e successivamente verrà effettuata sugli altri comparti ambientali, esprimendo quest'ultima valutazione mediante una rappresentazione matriciale.

b) In relazione alla metodologia illustrata per la valutazione degli effetti si evidenzia che la rappresentazione matriciale deve essere considerata solo come strumento di sintesi a carattere operativo; i processi logici di valutazione e di analisi dovranno quindi trovare nel RA esemplificazione testuale e motivazione agli stessi risultati riportati nella matrice.

c) Secondo quanto indicato nel DP la rappresentazione matriciale che sarà sviluppata nel RA per la valutazione degli effetti, di cui è riportato un esempio a pag. 63 del DP, mette in relazione i comparti ambientali con gli obiettivi generali del Piano; si fa notare che è opportuno non limitarsi ad una valutazione degli effetti degli obiettivi generali, ma spingere l'analisi e la relativa rappresentazione e sintesi ad una valutazione dei presumibili effetti ambientali determinati dalle azioni specifiche di Piano, in quanto gli effetti ambientali si esplicano dalla tipologia e combinazione di azioni con cui il Piano decide di raggiungere gli obiettivi.

d) Si raccomanda di impostare nel RA sia l'analisi e la stima degli effetti ambientali previsti, sia il monitoraggio ambientale, fissando dei *target* ambientali di riferimento:

- sia per verificare l'efficacia delle azioni di Piano per il conseguimento degli obiettivi ambientali di diretta competenza del Piano stesso (in termini di riduzioni delle emissioni di inquinanti e di emissioni di gas climalteranti e in termini di raggiungimento di determinati livelli di qualità dell'aria, definiti a determinati step temporali che il piano si prefigge);
- sia di controllo degli effetti sugli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alle altre matrici.

Tali target saranno da utilizzare prima per la stima, in fase di VAS e poi per la verifica, in fase di attuazione del Piano e monitoraggio.

Quanto sopra è opportuno sia per avere stime di efficacia e di impatto non solo qualitative, sia per avere basi sui cui fondare l'analisi tra alternative e per giustificare la scelta che sarà effettuata tra alternative di Piano, in sede di RA e configurazione finale di Piano.

5. Valutazione di Incidenza

a) Il DP riporta che, pur non essendo previste dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA) specifiche localizzazioni territoriali, al fine di individuare eventuali impatti negativi conseguenti all'attuazione del Piano stesso, queste ultime saranno valutate in una fase di screening. In riferimento alla redazione del documento di Screening, oltre ad indicare quale riferimento metodologico le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (2019), si sottolinea la necessità di approfondire le potenziali interferenze ambientali indotte dalle azioni del Piano sui siti della rete Natura 2000, considerando anche i siti confinanti delle altre regioni (vedi contributo Regione Umbria p.to 3 tabella), sulle Aree protette e sugli elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica regionale individuata nel PIT/PPR.

b) Lo Screening di incidenza dovrà accertare se il Piano possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici; il documento di Screening dovrà quindi contenere tutti gli elementi utili ad individuare e valutare i possibili impatti che gli interventi previsti dal Piano potrebbero avere sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti della rete Natura 2000.

c) Si chiede che le eventuali indicazioni/misure di mitigazione fornite nello Screening siano tali da poter essere recepite nei diversi strumenti di attuazione del Piano e meglio specificate e puntualizzate a partire dalle caratteristiche dei contesti specifici di realizzazione dei singoli interventi. I progetti degli interventi puntuali a livello locale, ai sensi della normativa vigente, dovranno essere sottoposti in fase attuativa, anche singolarmente, a valutazione di incidenza verificandone la coerenza con i piani di gestione dei siti Natura 2000 potenzialmente impattati.

d) In riferimento alla redazione del RA si evidenzia inoltre l'opportunità, ai fini della tutela dell'ambiente naturale, di inserire nel Rapporto ambientale, tra le *"aree di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e*

culturale”, anche un approfondimento in merito alle aree con valenza ecologica di collegamento appartenenti alla Rete ecologica regionale (elementi strutturali e funzionali) di connessione tra i diversi siti, riconosciuta nel PIT/PPR (Invariante II).

Si rimanda al contributo del Settore Tutela della natura e del mare per gli specifici riferimenti normativi e regolamentari da considerare anche ai fini della redazione del Rapporto ambientale e dello Screening di incidenza.

6. Misure per impedire, ridurre o compensare gli effetti ambientali negativi (LR 10/10 Allegato 2 lett. g)

Il DP evidenzia che, sebbene il PRQA per la sua natura non comporti impatti ambientali rilevanti, in quanto fornisce indicazioni ad altri piani al fine di rafforzare le politiche seguite ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti ed opera con politiche di limitazione di specifiche attività inquinanti in differenti settori, sarà svolta nel RA una valutazione di significatività degli effetti e delle incidenze del Piano. A seguito dell'individuazione di eventuali impatti negativi, sarà proposto l'inserimento di eventuali misure atte a ridurre, impedire o mitigare gli stessi nei settori per i quali la Regione ha specifiche competenze. Si veda in proposito quanto sopra osservato in merito all'importanza del ruolo di coordinamento della Regione.

7. Attività e sistema di monitoraggio (LR 10/10 Allegato 2 lett. i)

a) Nel DP mancano informazioni esaustive relative ai criteri sulla base dei quali dovrà essere progettato il sistema di monitoraggio e le indicazioni sulle sue modalità di attuazione.

b) In generale si evidenzia che il monitoraggio del Piano deve seguirne l'intero ciclo di vita e deve essere progettato in fase di elaborazione del Piano stesso. Le modalità di attuazione del monitoraggio dovrebbero prevedere:

- le modalità di acquisizione delle informazioni;
- le modalità di calcolo degli indicatori con indicazione degli eventuali strumenti di supporto;
- i meccanismi di riorientamento del Piano in caso di effetti negativi impreveduti per renderlo coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati;
- la periodicità con cui si prevede di produrre il rapporto di monitoraggio;
- le modalità per la comunicazione ai soggetti con competenze ambientali e al pubblico;
- le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio relativamente all'acquisizione, elaborazione ed interpretazione dei dati, alla formulazione di proposte di riorientamento del Piano e alle risorse economiche adeguate a garantirne la realizzazione.

c) In particolare, per gli indicatori oltre a quanto evidenziato al punto 4 lett. c), è necessario vengano esplicitate le modalità di calcolo e le relative fonti. Tali indicatori dovranno essere popolabili, aggiornabili e rappresentativi del territorio di impatto e dello sviluppo temporale dell'azione cui si riferiscono.

d) Si chiede che siano presi in considerazione indicatori che possano descrivere anche lo stato di salute della popolazione, per verificare le effettive ricadute positive delle azioni previste nel Piano rispetto alla componente salute pubblica.

e) All'atto della scelta degli indicatori di monitoraggio di VAS e del loro aggiornamento si raccomanda di tenere conto della proposta della nuova Direttiva europea per la qualità dell'aria e degli ulteriori relativi sviluppi.

f) Nel sistema di monitoraggio di VAS si suggerisce di prevedere indicatori che rendano conto anche dell'efficacia delle eventuali misure che dovessero risultare necessarie per impedire/ridurre/mitigare gli eventuali impatti negativi significativi.

g) Si ricorda infine che, in applicazione del comma 4bis dell'art. 29 della LR 10/2010, il monitoraggio deve dare atto del contributo del Piano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 74 della medesima legge. Si chiede pertanto che venga definito il contributo del PRQA al raggiungimento degli obiettivi della strategia regionale, sia in termini valutativi, in quanto quadro di riferimento per le valutazioni ambientali, e sia nella costruzione del sistema di monitoraggio.

f.to Luigi Idili
f.to Gilda Ruberti
f.to David Tei
f.to Marco Carletti
f.to Simona Migliorini
f.to Emanuela Balocchini
f.to Marco Masi
f.to Andrea Rafanelli
f.to Antongiulio Barbaro

Firmato da
Carla Chiodini